

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

207° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	5
3 ^a - Affari esteri	»	6
4 ^a - Difesa	»	12
5 ^a - Bilancio	»	17
7 ^a - Istruzione	»	24
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	25
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
11 ^a - Lavoro	»	54

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	70
Riforma amministrativa	»	71

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	78
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	83

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	89
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito e conclusione dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione alla sentenza del 17 marzo 1997 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano nella causa penale n. 688/96 R.G. GIP, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R135 000, C21ª, 0038º)

Seguito e conclusione dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione alla sentenza del 24 marzo 1997 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Monza nella causa penale n. 515/96 R.G. Tribunale per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge n. 47 del 1948 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R135 000, C21ª, 0039º)

La Giunta riprende l'esame congiunto iniziato nella seduta del 23 settembre 1997.

Il PRESIDENTE, nel riassumere sinteticamente i fatti, ricorda che, nella seduta del 23 settembre 1997, la Giunta ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria competente informazioni circa l'eventuale presentazione, dal parte dell'ex senatore Erminio Boso, dei ricorsi in appello avverso le sentenze in questione, emesse dai Tribunali di Milano e di Monza. In data 2 ottobre 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta una lettera della Presidenza della Corte di Appello di Milano

con la quale si informa che per entrambi i procedimenti è stato presentato appello.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, FASSONE, RUSSO, CORTELLONI ed il PRESIDENTE.

Terminata la discussione, la Giunta delibera – con separate votazioni – di proporre all’Assemblea di ritenere che i fatti per i quali sono in corso presso la Corte di Appello di Milano i procedimenti in titolo nei confronti del signor Erminio Boso, senatore all’epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Valentino è incaricato di redigere le relazioni per l’Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

185^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Il presidente CIRAMI, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, rinvia l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.
(R030 000, C02^a, 0005^o)

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

82^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il presidente MIGONE informa che il sottosegretario Serri, designato a rappresentare il Governo nell'odierna seduta, ha avvertito di non poter arrivare in tempo utile per un controllo medico. Peraltro i Ministeri interessati non hanno ancora raggiunto l'accordo sulla soluzione che il Governo intende proporre circa l'autorità nazionale di controllo prevista dall'articolo 23 della Convenzione.

Comunica che, con riferimento alla stessa questione, ha presentato l'emendamento 4.1, il cui testo sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

In attesa che il Governo definisca la sua posizione, con la necessaria sollecitudine, ritiene inevitabile un ulteriore rinvio del seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

(2444) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, che pone in risalto il significato politico dell'accordo bilaterale tra Italia e Mongolia anche al fine di rafforzare i legami tra il paese asiatico e l'Unione europea. Benchè gli scambi siano attualmente molto limitati, vi è spazio per un considerevole incremento sia delle esportazioni italiane sia delle importazioni dalla Mongolia. Inoltre il recente accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, già ratificato, dovrebbe facilitare gli investimenti diretti di capitali italiani in attività produttive nel territorio della controparte, che sta rapidamente trasformandosi in una economia di mercato.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(2445) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Suriname, fatto a Paramaribo il 9 agosto 1996

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996

(Esame congiunto)

Il relatore, senatore PIANETTA, fa presente anzitutto che il contenuto dei due accordi in titolo è identico. In entrambi i casi si tratta di accordi bilaterali con paesi sudamericani appartenenti al gruppo ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e che pertanto hanno già una proficua collaborazione con la Comunità europea nell'ambito delle convenzioni di Lomè. Gli accordi prevedono una cooperazione estesa a tutti i settori, dal campo scientifico e culturale a iniziative congiunte in attività economiche, con particolare riguardo al turismo; assai interessanti sono le prospettive di cooperazione anche nel settore minerario e per la realizzazione di infrastrutture.

Il relatore ritiene opportuno che l'Italia ratifichi al più presto i due accordi di amicizia e collaborazione, che consentiranno di sviluppare gli scambi economici con paesi che finora sono stati prevalentemente legati alle *ex* potenze coloniali.

Il presidente MIGONE avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione su entrambi i disegni di legge. Av-

verte quindi che si procederà, con distinte votazioni, al conferimento del mandato al relatore.

Con separate votazioni, la Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole ai disegni di legge nn. 2445 e 2489 e di chiedere l'autorizzazione alle relazioni orali.

(2498) *Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO -, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO ricordando la crisi finanziaria del settore culturale delle Nazioni Unite che, dopo la defezione del contributo inglese e americano contro il processo di spostamento culturale verso i paesi in via di sviluppo, ha messo in crisi anche l'UNESCO. Date le difficoltà conseguenti alle mancate contribuzioni previste nel bilancio dell'UNESCO, si è convenuta una modifica statutaria, prevedendo che i paesi che ritirino la propria adesione siano obbligati a dare una disdetta anteriore di almeno un anno, durante il quale gli obblighi finanziari proseguono al fine di completare i progetti iniziati e di modulare le previsioni future.

Il senatore TABLADINI concorda con la logica di questa modifica.

Il senatore VERTONE GRIMALDI segnala come ciò riporti di attualità il conflitto politico che ne è alla base.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(2577) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA la quale ricorda che la Convenzione in esame è stata firmata solo da sette Stati, tra i quali nessuno ha provveduto ancora alla ratifica. Essa pertanto appare decisamente utile ad agevolare la circolazione internazionale delle persone, rendendo comprensibile la formulazione degli atti di stato civi-

le, i quali dovrebbero essere uniformati a modelli omogenei iscritti secondo codici numerici uguali in ogni parte del mondo. Segnala l'importanza dell'adesione alla Convenzione della Svizzera che faciliterà i rapporti bilaterali, mentre ritiene auspicabile l'estensione almeno a tutti i paesi dell'Unione europea che purtroppo non appaiono tra i firmatari.

Il presidente MIGONE segnala che potrebbe cogliersi l'occasione per cancellare talune disparità di trattamento come quella che prevede solo per le donne la specificazione del nome del coniuge sui documenti.

Il senatore TABLADINI, pur riconoscendo obiettivamente l'esistenza di una disparità, ritiene che ciò sia legato alla necessità di indicare per le donne il cognome assunto con il matrimonio.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(2578) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

La senatrice DE ZULUETA introduce l'Accordo firmato nel 1996 con l'Amministrazione coloniale inglese, rientrante in quel gruppo di atti internazionali convalidati dal nuovo governo cinese, in quanto erede sul piano internazionale degli impegni assunti nello stesso ultimo anno. Si tratta di un Accordo inserito nella Convenzione internazionale di Chicago sull'aviazione civile e riveste carattere strettamente commerciale con questo importante snodo delle comunicazioni in Asia: come altri dello stesso genere esso disciplina, a condizioni di reciprocità, i sistemi di definizione tariffaria, le tabelle delle rotte, il regime doganale, i trasferimenti degli utili delle compagnie aeree interessate, le norme di sicurezza dell'aviazione e la composizione delle controversie. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'eccessivo uso della fonte legislativa su argomenti tecnici come quello in esame che andrebbe piuttosto regolato con accordi semplificati.

Il senatore TABLADINI si chiede se non si debba cambiare il riferimento del titolo al Governo di Hong Kong per adeguarlo all'attuale realtà cinese.

Il presidente MIGONE, precisato che il governo della Repubblica cinese è subentrato negli accordi internazionali precedentemente siglati

dall'Amministrazione britannica, rileva che sul piano formale la data della firma deve corrispondere all'autorità in carica nello stesso momento. Avverte che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2488**Art. 4.**

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

1. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione, nonchè per lo svolgimento da parte del Garante per la protezione dei dati personali delle funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della Convenzione medesima».

4.1

MIGONE

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

81^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

AGOSTINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare» (n. 132)**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382: Esame e rinvio)
(R139 b00, C04^a, 0021^o)

Riferisce il relatore MANFREDI facendo preliminarmente presente che con il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196 sono state riordinate le carriere del personale non direttivo, delle Forze armate e di Polizia, modificando il ruolo dei sottufficiali e istituendo in sua vece tre ruoli: dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente.

Il relatore si sofferma quindi sulle modifiche apportate all'articolo 45 del regolamento di disciplina che riguarda la libera uscita: il nuovo testo prescrive che la libera uscita è prevista per il personale con obbligo di accasermamento (militari di leva e militari a lunga ferma) escludendo quindi i sergenti che non hanno più l'obbligo di alloggiare in caserma. Si rileva in proposito un'eccessiva indeterminatezza della formulazione «norme in vigore». Per quanto riguarda l'articolo 46, le licenze, che nel vecchio testo erano distinte dai permessi in base al numero di ore (più di 24 ore le licenze, meno di 24 ore i permessi), sono disciplinate nel nuovo testo alla stessa maniera e quindi, in sostanza, unificate per quanto riguarda l'autorità concedente. Nel nuovo testo, peraltro, appare equivocabile che nel comma 1 licenze e permessi siano considerati alla stessa stregua, mentre al comma 2 è reintrodotta sostanzialmente la

distinzione tra il permesso inferiore alle 24 ore e la licenza. In effetti esiste quindi, come prima, la differenza tra licenze e permessi inferiori alle 24 ore che sono concessi oltre che al personale di leva, anche al personale in servizio permanente, per quest'ultimo con obbligo di recupero. Anche per questo articolo, inoltre, come già per l'articolo 45, si rileva una eccessiva indeterminatezza della formulazione «autorità gerarchiche competenti». Per quanto riguarda l'articolo 48 (alloggi) a differenza del precedente regolamento che prevedeva anche per i sergenti, oltre che per i graduati e i militari semplici, l'obbligo di alloggiare in caserma, nel nuovo testo è previsto tale obbligo solo per i militari di leva e per quelli a lunga ferma, con l'ulteriore eccezione per quelli a lunga ferma che abbiano la famiglia abitante nella località sede di servizio o limitrofa. Il nuovo testo dell'articolo prevede altresì, a differenza del precedente, che il comandante di corpo può autorizzare il personale in servizio permanente (ufficiali, marescialli e sergenti) e gli ufficiali di complemento ad alloggiare in località diversa da quella di servizio. Allo stesso articolo il nuovo testo prevede infine che il personale senza obbligo di accasermamento (ufficiali, marescialli e sergenti) possa, compatibilmente con le disponibilità, fruire di alloggio in caserma a titolo oneroso ed è quest'ultimo punto una delle novità del nuovo testo. In passato era prassi, ma non era sancito. Riguardo poi all'articolo 64, la possibilità di scontare la punizione di consegna presso il proprio alloggio, già prevista per i militari di truppa ammogliati, i sottufficiali e gli ufficiali che alloggiano in privato, è prevista anche per i volontari di truppa in servizio permanente, in armonia con la filosofia di tutto questo pacchetto di provvidenze che intendono concedere a tale categoria una maggiore autonomia. Nel provvedimento in esame sono comprese anche talune varianti alle tabelle contenute nel vecchio regolamento e riguardanti la successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi

Le modifiche al vigente regolamento di disciplina militare contenute nel provvedimento in esame appaiono condivisibili in conseguenza della diversa nuova configurazione dei ruoli dei sottufficiali e dei volontari a lunga ferma.

Sottolinea da ultimo l'indeterminatezza delle formulazioni relative a «autorità gerarchica competente» (articolo 2, commi 1 e 2) e quella relativa a «apposite norme in materia» oppure «particolari disposizioni emanate in materia», per le quali sarebbe auspicabile una più esatta definizione che indichi almeno il livello di competenza delegato a stabilirle.

In conclusione propone alla Commissione di esprimere sullo schema di regolamento un parere favorevole con la suddetta osservazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AGOSTINI rende noto che, al fine di rispettare il termine per l'emissione dei pareri iscritti all'ordine del giorno,

la Commissione è convocata per domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 15.

Preannuncia che la Commissione, qualora il Presidente del Senato assegni nella seduta di domani dell'Assemblea il disegno di legge finanziaria 1998, la Commissione sarà convocata giovedì 9 ottobre alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale con il quale è stato ripartito l'importo del contributo da assegnare agli Enti vigilati dalla Difesa (n. 131)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C04^a, 0020^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il senatore DOLAZZA ritiene che i senatori Agostini e Manca non dovrebbero partecipare alla seduta poichè sono presidenti di due delle associazioni per le quali sono previsti finanziamenti con lo schema di decreto del Ministro della Difesa oggi all'esame della Commissione.

Prende atto il presidente AGOSTINI. Ricorda poi che nella precedente seduta era stata svolta la relazione e che quindi oggi si può passare al dibattito. Fa presente alla Commissione che il termine per l'emissione del parere è stato prorogato al 9 ottobre.

Si apre il dibattito.

Il senatore PALOMBO, dopo aver ringraziato il relatore Petrucci per la puntuale relazione, osserva che i rendiconti degli enti vigilati sono stati trasmessi alla Commissione soltanto la scorsa settimana, impedendo di fatto ai senatori di poterne approfondire il contenuto. Ritiene quindi opportuno segnalare al Ministero l'esigenza che venga redatta una nota per ogni associazione che contenga tutti i dati necessari a consentire una valutazione più approfondita del decreto annualmente presentato al Parlamento.

Il senatore rileva poi che il Ministero non ha tenuto conto delle osservazioni contenute nel parere espresso lo scorso anno e non sono stati chiariti in particolare i criteri per il riparto delle risorse. Egli comprende che non è possibile in questa fase proporre una diversa ripartizione del finanziamento pur se sottolinea che sarebbe stato opportuno aumentare lo stanziamento per l'Unione nazionale sottufficiali in congedo e per l'Associazione nazionale per l'assistenza di figli minorati dei dipendenti militari e civili della difesa.

In conclusione chiede maggiore chiarezza e trasparenza nel riparto delle risorse per consentire al Parlamento di esprimere un parere con maggiore cognizione di causa.

Il presidente AGOSTINI invita a sua volta il Ministero a fornire i

dati relativi all'associazione in forma più chiara per facilitare il lavoro della Commissione.

Il senatore MANFREDI, nel dichiarare di condividere le valutazioni del senatore Palombo, afferma che i rendiconti delle associazioni presentate in Commissione risultano difficilmente consultabili, che non sono state indicate le altre fonti di finanziamento degli enti e soprattutto che è mancata qualunque informazione sui criteri adottati per il riparto. Non comprende ad esempio per quale ragione il Circolo Ufficiali delle forze armate debba avere un contributo di 58 milioni quando si dovrebbe autofinanziare. Lamenta poi che il Parlamento non ha avuto tempi più convenienti per approfondire al meglio il decreto proposto dal Ministero.

Il presidente AGOSTINI ritiene che si potrebbe indicare nel parere l'esigenza di conoscere i criteri in base ai quali il Ministro della difesa procede al riparto dei finanziamenti.

Il senatore MANCA, pur condividendo le perplessità emerse dal dibattito, ritiene che occorrerebbe chiedersi in primo luogo quale sia il livello di utilità delle associazioni comprese nel decreto. Reputa inoltre essere incomprensibile la eccessiva parcellizzazione dei contributi riconosciuti dallo Stato.

Il senatore PELLICINI ritiene piuttosto oscuro il decreto presentato dal Ministro della difesa poichè sono riconosciuti finanziamenti a associazioni aventi compiti e finalità totalmente differenziati tra di loro. Infatti accanto alle associazioni combattentistiche e di arma che hanno compiti di testimonianza storica ci sono enti quale la Lega Navale che svolgono funzioni istituzionali importantissime per coloro che vanno per mare. Rappresenta in sostanza l'esigenza di fare una distinzione più netta per categorie valutando poi quale debba essere il contributo dello Stato alle diverse associazioni in relazione ai compiti da essi svolti.

Il senatore LORETO riconosce che la Commissione non è stata posta in condizione di valutare al meglio il decreto sottoposto al suo parere poichè ancora una volta esso appare scarsamente leggibile. È incomprensibile, ad esempio, un finanziamento di soli 3 milioni per il Museo dell'Arma dei Carabinieri perchè o esso è inutile o il finanziamento è assolutamente inadeguato. Esistono poi una pleora di associazioni che riguardano la stessa categoria di personale che andrebbero riportati in un unico ente. È quanto mai opportuno chiedere al Ministero uno sforzo in direzione di una maggiore trasparenza e leggibilità del decreto e stimolare le stesse associazioni a reperire altre fonti di finanziamento.

In conclusione ritiene peraltro che, arrivando il decreto per il 1997 alla fine di ottobre, occorre esprimere ormai un parere favorevole, pur chiedendo al Governo di rendere noti per il prossimo anno i criteri del riparto e quali siano state le attività svolte dalle diverse associazioni.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore PE-TRUCCI dando conto dei molteplici criteri in forza dei quali sono state fissate le quote di finanziamento; ritiene poi essere fondamentale favorire il criterio dell'autofinanziamento, ossia quello di non attingere a contributi statali, bensì favorire la stipula di convenzioni anche con soggetti privati.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole riprendendo le osservazioni formulate lo scorso anno, integrandole però con la sottolineatura dell'esigenza di favorire nuove forme di sostentamento economico.

Il presidente AGOSTINI pone ai voti la proposta di parere ipotizzata dal relatore; al chè il senatore DOLAZZA, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, chiede la verifica del numero legale.

Il presidente AGOSTINI, accertata la mancanza del prescritto numero di senatori e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C04^a, 0004^o)

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

83^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA.

La seduta inizia alle ore 18,10.

SUL GRAVE LUTTO DEL PRESIDENTE COVIELLO
(A003 000, C05^a, 0001^o)

Il presidente MORANDO esprime sentimenti di cordoglio per il grave lutto familiare che ha colpito il presidente Coviello.

La Commissione unanime e il sottosegretario MACCIOTTA si associano alle espressioni di cordoglio formulate dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Il senatore VEGAS propone di rinviare l'esame del disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, iscritto nell'ordine del giorno, in considerazione dei riflessi che l'attuale situazione politica potrebbe determinare sul contenuto di tale disegno di legge, anche alla luce delle dichiarazioni rese oggi pomeriggio dal Presidente del Consiglio.

Il senatore AMORENA si associa alla richiesta avanzata dal senatore Vegas.

Il senatore FERRANTE ritiene opportuno iniziare l'esame del disegno di legge finanziaria, secondo quanto previsto nell'ordine del giorno della Commissione, precisando che il dibattito politico in corso non interferisce sul contenuto tecnico di tale disegno di legge finanziaria, nè sugli adempimenti a cui è chiamata la Commissione nella seduta odierna.

Il senatore RIPAMONTI, pur riconoscendo le ragioni che motivano la richiesta avanzata dal senatore Vegas, sottolinea la necessità di procedere agli adempimenti previsti dalle norme regolamentari, anche in considerazione dei limiti temporali imposti dalle procedure di esame dei documenti finanziari.

Il senatore TAROLLI si associa alla richiesta avanzata dal senatore Vegas.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che nelle dichiarazioni rese oggi pomeriggio il Presidente del Consiglio ha confermato che il disegno di legge finanziaria costituisce il quadro di riferimento della politica economica del Governo, ribadendo che esso si pone in coerenza con gli obiettivi fissati nel proprio programma. A nome del Governo esprime pertanto l'auspicio che il parere della Commissione sia formulato nei tempi previsti.

Viene quindi posta in votazione la proposta di rinvio avanzata dal senatore Vegas, che risulta respinta.

Si passa, quindi, all'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente MORANDO osserva che, sotto il profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge finanziaria, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, il testo presentato dal Governo appare, nel suo complesso, conforme alla prassi applicativa del modello normativo previsto nell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988. Formula peraltro riserve in relazione alla norma sull'Ente poste (comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria). Con tale norma si propone di autorizzare la partecipazione (per 3.000 miliardi complessivi) dello Stato al capitale sociale della società che deriverà dalla trasformazione (già prevista dalla vigente legislazione) dell'Ente poste in società per azioni. Le norme vigenti si limitano a prevedere che il CIPE deliberi «in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori». Si tratta dunque di valutare se tale base normativa consenta di assimilare la norma in questione ad una regolazione meramente quantitativa implicitamente rinviata dalla legislazione vigente alla legge finanziaria. Se tale assimilazione non è ritenuta possibile, la norma in esame si configura come una nuova autorizzazione di spesa pluriennale (non un mero rifinanziamento, o una regolazione quantitativa) che non può essere contenuta nel dise-

gno di legge finanziaria. Peraltro, se si ritiene che la partecipazione dello Stato al capitale sociale della costituenda società per azioni rappresenta un passaggio necessario del processo di ristrutturazione dell'Ente poste (processo complessivamente inteso a contenere e razionalizzare la spesa pubblica), la norma in questione potrebbe essere collocata nel disegno di legge collegato (n. 2793), che già reca, all'articolo 30, una serie di disposizioni relative all'Ente poste, perchè il suo contenuto rientrerebbe tra quelli assegnati dalla risoluzione ai provvedimenti collegati. In questo caso, il «trasferimento» della disposizione non necessiterebbe di una nuova specifica compensazione. In caso di stralcio, in alternativa al «trasferimento» al provvedimento collegato, sarebbe possibile un aumento del fondo speciale di conto capitale (Tabella B); tale aumento, se mantenuto nei limiti della spesa autorizzata (anno per anno) dalla norma stralciata, non richiederebbe una specifica compensazione.

Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge finanziaria per il 1998 (comma 5, dell'articolo 11, della legge n. 468, modificata), ritiene che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano sostanzialmente conformi a tale disciplina.

Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria per il 1998-2000 (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare è rispettato in ognuno degli anni del triennio del bilancio pluriennale, a condizione che gli effetti dei due provvedimenti collegati citati siano preventivamente immessi negli equilibri di bilancio. In proposito, sottolinea che i saldi-limite indicati all'articolo 1 della legge finanziaria risultano ridotti di 5.000 miliardi per anno per effetto degli accantonamenti di segno negativo inseriti nei fondi speciali (Tabelle A e B) del disegno di legge finanziaria. Il disegno di legge finanziaria non individua i provvedimenti sottostanti tali accantonamenti; l'individuazione è effettuata dall'articolo 33 del disegno di legge collegato (n. 2793) che fa corrispondere a tali accantonamenti «riduzioni permanenti di spesa, in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria, non inferiori, in termini di cassa, a lire 5.000 miliardi annui a decorrere dal 1998», da ottenersi con provvedimenti da adottare entro il 1997.

Si tratta di una soluzione già adottata in precedenti sessioni di bilancio. Tuttavia il comma 3 del citato articolo 33 del provvedimento collegato stabilisce che gli accantonamenti di segno positivo connessi agli accantonamenti di segno negativo saranno attivati in corrispondenza con l'approvazione dei provvedimenti che realizzano risparmi di spesa per almeno 5.000 miliardi in termini di cassa, indipendentemente dalla quota di tali risparmi che si rifletterà sul bilancio di competenza dello Stato, anche se tale attivazione dovesse determinare un peggioramento del saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato. In sostanza, se i provvedimenti di risparmio avranno, come sembra probabile, un effetto sul fabbisogno di cassa del settore statale (e sull'indebi-

tamento netto delle pubbliche amministrazioni) che sarà solo parzialmente registrato dal bilancio dello Stato, lo «sblocco» del fondo negativo comporterà un aumento della spesa netta del bilancio di competenza dello Stato con conseguente aumento del saldo netto da finanziare.

Il meccanismo descritto non è coerente con la disciplina degli accantonamenti negativi dei fondi speciali (articolo 11-*bis*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, modificata); in conseguenza, il citato comma 3 dell'articolo 33 del disegno di legge n. 2793, che lo introduce, deve essere valutato sotto il profilo della conformità alla disciplina derivante dagli articoli 126-*bis*, comma 2, e 126, comma 11, del Regolamento, che vieta, nel corso della sessione di bilancio, la discussione di norme intese a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Peraltro, indipendentemente dal meccanismo di fondo negativo anomalo, un'altra «garanzia» dell'effettivo ottenimento dei risparmi in termini di fabbisogno di cassa è comunque fornita dal comma 2 del citato articolo 33, attraverso l'obbligo, in caso di non approvazione delle misure di risparmio entro il 1997, di realizzare comunque risparmi per 5.000 miliardi mediante riduzioni della spesa di bilancio da apportare con decreto del Ministro del Tesoro (il decreto dovrà essere emanato entro il 10 gennaio 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri).

È dunque necessario valutare l'opportunità di ricondurre il funzionamento del fondo negativo alle modalità previste dalla vigente legislazione, con conseguente aumento del limite massimo del saldo netto da finanziare per un ammontare pari alla differenza tra i 5.000 miliardi di risparmi in termini di fabbisogno di cassa ed il presumibile effetto di tali risparmi sul bilancio di competenza dello Stato. Peraltro si tratterebbe di un peggioramento del saldo netto da finanziare identico a quello destinato a prodursi, sulla base dei testi proposti dal Governo, al momento dell'approvazione delle misure di risparmio. Conviene aggiungere che il comma 2 del citato articolo 33 continuerebbe a «garantire» l'ottenimento dei risparmi in termini di cassa. Per quanto attiene il limite massimo al saldo netto da finanziare, un suo aumento dovrebbe comunque rispettare il livello indicato nella risoluzione approvata dal Senato nello scorso mese di giugno (89.000 miliardi nel 1998, e livelli inferiori negli anni successivi); peraltro, in relazione al rispetto di tale limite, si potrebbe eventualmente tenere conto della norma relativa alla eliminazione delle autorizzazioni a contrarre mutui (i cui effetti non sono stati scontati nel saldo netto da finanziare programmatico indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria e dalla risoluzione), e che determina un incremento «apparente» del limite massimo al saldo netto da finanziare, mentre, nella sostanza, elimina una causa di sistematico peggioramento del saldo nel corso della gestione e quindi contribuisce ad aumentare la trasparenza e la significatività del saldo netto da finanziare del bilancio di previsione.

Fa presente, infine, che i provvedimenti collegati forniscono risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonchè ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono

altresì effetti che rilevano nell'ottica nel raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 1998.

Pertanto, secondo le determinazioni contenute nella risoluzione adottata al termine della discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria 1998-2000, la discussione parlamentare dovrebbe garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al collegato in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia in termini di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni, associabili alle singole norme dei provvedimenti collegati, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi. Ciò anche nella considerazione della scelta procedurale, già consolidata nel corso delle precedenti sessioni di bilancio, di estendere il regime di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge finanziaria anche ai provvedimenti considerati «collegati».

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara che il Governo non si oppone all'eventuale stralcio della norma di cui al comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, concernente la partecipazione dello Stato al capitale sociale della società che deriverà dalla trasformazione dell'Ente poste.

Dopo aver sottolineato che nella relazione svolta dal Presidente è evidenziato che la copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria risulta corretta, si sofferma quindi sulle osservazioni formulate con riferimento agli accantonamenti di segno negativo presenti nelle Tabelle A e B del disegno di legge in titolo, evidenziando che la formula adottata dal Governo tiene conto del fatto che le misure da adottare nel settore previdenziale non produrranno effetti sul saldo netto da finanziare, ma sul fabbisogno di cassa. Ribadisce, in proposito, che la soluzione adottata dal Governo garantisce l'assoluto rispetto degli obiettivi finanziari prefissati, anche in considerazione dell'ulteriore meccanismo di garanzia individuato nel comma 2 dell'articolo 33 del disegno di legge collegato (n. 2793), che prevede una delega per la riduzione di autorizzazioni di cassa per un importo pari a lire 5.000 miliardi, in caso di mancata approvazione delle previste misure di risparmio entro il 1997.

Ha quindi la parola il senatore VEGAS, il quale si richiama alle considerazioni svolte dal Presidente sull'effetto in termini di saldo netto da finanziare associati al funzionamento del fondo negativo di cui alle Tabelle A e B del disegno di legge in titolo. Esprime quindi perplessità sull'effettiva consistenza di talune appostazioni indicate nel prospetto di copertura del disegno di legge finanziaria, in quanto i risparmi di spesa, nonché gli aumenti di entrata che dovrebbero derivare da alcune norme contenute nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria appaiono del tutto aleatori, come del resto è già avvenuto in occasione di precedenti manovre finanziarie, secondo quanto attestato in rilievi formulati dalla stessa Corte dei conti.

Esprime inoltre considerazioni critiche sull'eccessiva discrezionalità che sembra associata alle clausole di copertura finanziaria di alcune norme del disegno di legge collegato (ad esempio gli articoli 2 e 3). In tale disegno di legge si riscontrano poi norme di spesa prive di copertura, alcune delle quali prevedono addirittura assunzione di personale ovvero inquadramenti in ruolo.

Soffermandosi quindi sulla norma relativa al capitale sociale della società che deriverà dalla trasformazione dell'Ente poste, dichiara di condividere l'ipotesi di stralcio formulata dal Presidente, pur richiamando i possibili problemi di carattere procedurale che potrebbero derivare da una tale decisione. Conclude sottolineando che alcune norme del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge collegato contravvengono al divieto regolamentare di incidere sulla vigente normativa contabile con i documenti finanziari esaminati durante la sessione di bilancio.

Il senatore FERRANTE ritiene che la norma del disegno di legge finanziaria concernente l'Ente poste sia sostanzialmente attuativa delle disposizioni vigenti relative alla trasformazione dell'Ente in società per azioni. Per tale ragione, ritiene che la norma possa correttamente essere contenuta nel disegno di legge finanziaria.

Quanto alla utilizzazione del fondo negativo, ricorda che una prassi costante ha consentito di prevederne la determinazione in attuazione delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella stessa legge finanziaria.

Il sottosegretario MACCIOTTA considera corrette le disposizioni concernenti l'adozione di provvedimenti amministrativi di contenimento della spesa e di individuazione della copertura finanziaria degli interventi a favore delle aree depresse.

Il presidente MORANDO propone, alla luce dell'avviso espresso dal rappresentante del Governo, di formulare un parere favorevole sul contenuto della legge finanziaria e sulla sua copertura, segnalando al tempo stesso l'opportunità di stralciare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, che potrebbe poi essere inserita nel disegno di legge collegato, e di sollevare la questione concernente l'utilizzazione del fondo speciale negativo così come indicato nella sua relazione introduttiva.

La Commissione, a maggioranza, approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

SULL'ATTIVITÀ CONSULTIVA DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05ª, 0010ª)

Il presidente MORANDO avverte che l'attività consultiva della Commissione bilancio nel corso dell'esame dei Documenti finanziari sarà ispirata ai medesimi criteri seguiti nel passato. L'unica novità ri-

guarda i disegni di legge la cui copertura finanziaria sia attuata mediante l'utilizzo di quote degli accantonamenti di fondo speciale corrispondenti a finalizzazioni determinate nella legge finanziaria per il 1997 e confermate nel disegno di legge finanziaria per il 1998, presentato dal Governo. Per tali disegni di legge, l'orientamento della Commissione era nel senso di condizionare il nulla osta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione definitiva della legge finanziaria. Innovando rispetto alla prassi precedentemente seguita, si è convenuto di consentire l'approvazione di tali disegni di legge anche prima dell'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1998 in considerazione dell'alta probabilità della conferma dello stanziamento. Naturalmente, nell'esame del disegno di legge finanziaria occorrerà poi tener conto dell'eventuale approvazione di leggi contenenti previsioni finanziarie del tipo indicato: per questo, è indispensabile che essa preceda la valutazione degli emendamenti alla finanziaria da parte delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Il senatore VEGAS esprime perplessità in ordine alla innovazione che si propone di introdurre, in quanto potrebbero determinarsi difficoltà nella utilizzazione e nello sblocco dei fondi speciali.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritiene che, in ogni caso, l'innovazione riguarderebbe pochi casi limitati.

Il presidente MORANDO propone di rinviare la deliberazione sulla questione da lui proposta, al fine di compiere un ulteriore approfondimento.

La seduta termina alle ore 19,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

135^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE**(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico**(365) CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537**(950) VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione**(1427) BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola**(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

Il presidente OSSICINI avverte che alcuni Gruppi hanno chiesto di non dar seguito alla seduta, per consentire a tutti i senatori di seguire le dichiarazioni che il Presidente del Consiglio renderà alla Camera dei deputati fra pochi minuti. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri tornerà a riunirsi domani, mercoledì 8 ottobre, alle ore 9, per l'esame del disegno di legge n. 2791, di conversione del decreto-legge recante disposizioni tributarie urgenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

125ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e la funzione pubblica Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Autorizzazione per la RAI a realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro, via satellite (n. 156)

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C08ª, 0010º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre 1997.

Il senatore BESSO CORDERO integra lo schema di parere presentato nella precedente seduta con la ulteriore seguente osservazione: «Si deplora il ritardo con cui la richiesta di parere è giunta a questa Commissione, essendo la stessa pervenuta dopo l'avvio delle trasmissioni tematiche satellitari da parte della RAI – avvio peraltro impropriamente autorizzato in via provvisoria dal Governo – e non prima, come previsto dalla legge».

Con l'astensione dei senatori BALDINI e BOSI ed il voto contrario del senatore CASTELLI, lo schema di parere, così modificato, viene approvato dalla Commissione.

Schema di regolamento recante la disciplina del procedimento di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto (n. 138)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59: favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C08ª, 0011ª)

Il senatore SARTO, dopo aver illustrato i contenuti del provvedimento, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«L'8ª Commissione permanente (lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato,

premessò che:

a) la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega per il conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e per la riforma della pubblica amministrazione", all'articolo 20, comma 8 delega il Governo ad emanare regolamenti per disciplinare 112 procedimenti descritti nell'allegato 1 in base all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) tra i procedimenti da disciplinare descritti nell'allegato 1, il numero 21 è relativo al procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione ed il numero 76 è relativo ai procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti;

c) il regolamento in oggetto semplifica notevolmente le procedure amministrative e fissa le modalità e le condizioni per le concessioni ai fini di sviluppo turistico unito a requisiti di compatibilità ambientale da verificare caso per caso; esso è perciò nel complesso condivisibile, ma se ne ritengono opportune integrazioni e modifiche, in particolare rispetto ad alcune carenze nel raccordo con le competenze regionali in materia e con la programmazione;

d) il mare e le coste del nostro Paese sono un ecotono di importanza unica e costituiscono un valore culturale ed una risorsa fondamentale. Le attuali condizioni del sistema costiero sono profondamente alterate ed in particolare pochi sono i tratti di costa che ancora mantengono condizioni di naturalità e di rappresentatività delle originarie configurazioni. Tra questi tratti, numerosi hanno una consistenza territoriale minima tanto da poter essere considerati veri e propri "relitti". Oltre alla ridotta consistenza fisica dei litorali che conservano la propria configurazione naturale (anche in presenza di un uso) lo stato generale dell'ambiente costiero è in profondo degrado conseguentemente alle alterazioni chimico-biologiche derivanti dallo scarico di inquinanti in mare e alle alterazioni fisiche e morfologiche derivanti anche da opere non compatibili. In relazione a quanto detto ed al crescere della pressione umana sulle coste, per scopi insediativi, ricreativi, produttivi, si evidenzia l'op-

portunità di una maggiore sensibilità, programmazione e controllo delle azioni trasformative e perciò anche la necessità di attuare il "Piano delle coste" da parte del Ministero dell'ambiente con le prescritte intese interministeriali e con la connessa programmazione da parte delle regioni costiere al fine di garantire salvaguardia e recupero e la compatibilità delle trasformazioni;

si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) il regolamento dovrebbe meglio chiarire il regime transitorio tra la fase attuale, in cui l'autorità concedente è ancora l'amministrazione centrale attraverso le capitanerie di porto e i compartimenti marittimi, e la fase di piena realizzazione della delega alle regioni, che va perseguita con decisione. A tal proposito si ritiene opportuna l'acquisizione del parere anche della Commissione bicamerale per le questioni regionali;

2) è necessario esplicitare il rapporto che deve esistere - nella valutazione delle concessioni e dei progetti - con la programmazione regionale e con il Piano delle coste del Ministero dell'ambiente. Uno strumento di programmazione regionale che abbia particolare riferimento alle strutture per la nautica da diporto e che sia raccordato al Piano delle coste e ove necessario ai programmi delle regioni costiere limitrofe, è essenziale per evitare una casuale sommatoria di interventi e dei loro effetti. Il regolamento perciò dovrebbe essere pienamente applicato solo nelle regioni che abbiano approvato un programma delle localizzazioni per la nautica da diporto, previa intesa con i Ministeri dell'ambiente, dei trasporti, per i beni culturali e ambientali. In assenza di questo programma regionale si ritiene che il regolamento sia applicabile solo per strutture esistenti dismesse o sottoutilizzate, e cioè che non siano concedibili nuove localizzazioni, ma solo recuperi e reimpieghi di porti o di altre strutture esistenti. In ogni caso e in generale il regolamento dovrebbe esplicitare che il riuso di strutture esistenti costituisce priorità nei criteri di scelta;

3) per quel che riguarda la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, va esplicitato che i progetti non sono approvabili né perciò cantierabili nelle regioni che non avessero ancora attivato la procedura regionale di VIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

4) per quel che concerne la conferenza dei servizi, non si ritiene che con questo regolamento possa ad essa essere attribuito l'effetto di automatica variazione di strumenti urbanistici, nè che ciò sia comunque opportuno;

5) nell'articolo 5, dove si prevedono una serie di accertamenti preliminari per verificare l'ammissibilità della domanda riguardo l'accertamento delle capacità tecnico-finanziarie e dell'affidabilità del richiedente, la valutazione di tali requisiti non può essere effettuata dal capo del compartimento marittimo ma da un organismo qualificato per tale compito quale la Guardia di finanza;

6) circa le modalità di scelta del concessionario nel caso di più domande, lo schema prevede che si proceda a pubblica gara da effettua-

re secondo modalità definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione con apposito decreto. Il rinvio a un atto amministrativo per l'individuazione di procedure da espletamento di una pubblica gara non si ritiene conferente, nè sembra possibile che il decreto ministeriale possa dettare speciali procedure per l'effettuazione della gara, quando esistono sulla materia precise normative a livello comunitario e nazionale;

7) per quel che concerne gli approdi senza opere fisse, si ritiene opportuno che sia fissata una soglia superiore rispetto alla quantità dei posti barca o all'estensione, oltre la quale devono rientrare in forme di controllo da esplicitare nel regolamento;

8) all'articolo 7 occorre esplicitare che l'istruttoria deve accertare preliminarmente anche le eventuali tutele paesaggistiche, archeologiche e storico-architettoniche, nonchè la conformità con la programmazione regionale di cui al punto 2 del presente parere».

Apertosi il dibattito, interviene il senatore CASTELLI il quale suggerisce al relatore di modificare il punto 6 del dispositivo nel senso di considerare la pubblica gara come procedura normale per la scelta del concessionario.

Il senatore PAROLA ritiene che lo schema di parere del relatore, pur condivisibile nella sua impostazione, indulga in taluni passaggi in eccessive tentazioni centralistiche. Suggerisce pertanto talune modifiche, soprattutto per quanto attiene lo strumento della Conferenza di servizi. Si associa a tali considerazioni il presidente PETRUCCIOLI.

Conclusosi il dibattito, interviene in sede di replica il relatore SAR-TO, il quale dichiara di avere valorizzato le loro sentenze regionali e di condividere le osservazioni emerse dal dibattito che è pertanto disponibile ad accogliere in sede di riformulazione dello schema di parere, salvo quelle relative alla Conferenza dei servizi in quanto il regolamento non può attribuire ad essa la variazione degli strumenti urbanistici.

Il sottosegretario ZOPPI esprime apprezzamento per il contributo offerto tanto dal relatore quanto dai senatori intervenuti nel dibattito ed auspica che il regolamento possa presto entrare in vigore, essendo largamente atteso dalle categorie interessate.

La Commissione approva infine lo schema di parere proposto dal relatore Sarto incaricandolo di modificarlo nei termini emersi dal dibattito.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2206 in materia di trasporti alle ore 18 di oggi nonchè alle 15 di domani 8 ottobre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

126ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2206) *Interventi nel settore dei trasporti*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Su proposta del presidente PETRUCCIOLI, la Commissione dà per acquisito il dibattito svoltosi in sede referente e procede quindi direttamente all'esame degli articoli.

In sede di trattazione degli emendamenti all'articolo 1 intervengono per l'illustrazione i senatori CASTELLI e CÒ, nonché il relatore CARPINELLI.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario ALBERTINI viene respinto l'emendamento 1.1.

Successivamente, con il parere favorevole del sottosegretario ALBERTINI, viene approvato l'emendamento 1.2. Sono conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti dall'1.3 all'1.19.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario ALBERTINI viene respinto l'emendamento 1.20.

I senatori CASTELLI e CÒ ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Con il parere favorevole del sottosegretario ALBERTINI è approvato l'emendamento 1.23.

Contrari il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO sono respinti gli emendamenti 1.24 e 1.26, mentre l'emendamento 1.25, con il parere favorevole del sottosegretario ALBERTINI è approvato. Successivamente, è approvato anche l'emendamento 1.27, previa espressione di parere favorevole da parte del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore CASTELLI ritira l'emendamento 1.28.

Successivamente il senatore CÒ ritira il secondo periodo dell'emendamento 1.29, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario. Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO si pronunciano favorevolmente limitatamente al primo periodo. Pertanto, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento in questione per parti separate. Viene approvato il primo periodo ed è respinta la restante parte dell'emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Dopo che il senatore CASTELLI ha illustrato gli emendamenti di cui è firmatario e ha ritirato l'emendamento 2.1, la Commissione, dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori CÒ, TERRACINI e FIRRARELLO, approva l'emendamento 2.100. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti da 2.2 a 2.12. Il RELATORE ritira l'emendamento 2.13.

Con il parere favorevole del sottosegretario ALBERTINI, viene approvato l'emendamento 2.14.

L'emendamento 2.15 è ritirato, mentre l'emendamento 2.16 è approvato, dopo che su di esso tanto il RELATORE che il sottosegretario ALBERTINI si erano rimessi alla Commissione, nonchè dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori CÒ e BORNACIN.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto l'emendamento 2.17.

Favorevoli il RELATORE ed il sottosegretario ALBERTINI, posti separatamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 2.18, 2.20, 2.101, 2.21 e 2.22, mentre gli emendamenti 2.19 e 2.23 sono ritirati dal senatore CASTELLI.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nel testo modificato.

L'emendamento 2.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Si passa all'articolo 3.

Con il parere favorevole del sottosegretario ALBERTINI viene approvato l'emendamento 3.1.

L'emendamento 3.2 viene ritirato dal senatore VERALDI, il quale comunque esprime perplessità sul parere contrario reso dalla Commissione bilancio. L'emendamento 3.3 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario ALBERTINI e con le dichiarazioni di voto contrario dei senatori CÒ e VERALDI, favorevole dei senatori BORNACIN, CASTELLI, BOSI e TERRACINI, l'astensione del senatore VEDOVATO, viene poi approvato l'emendamento 3.4 (a cui aveva aggiunto la firma anche il senatore MANFREDI) con l'inserimento della parola «annui» dopo le parole «miliardi» e con la precisazione che lo stanziamento dal 1999 è di 3,5 miliardi.

Viene poi dichiarato decaduto l'emendamento 3.5 per assenza del presentatore.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario ALBERTINI e dopo dichiarazione di voto contrario del presidente PETRUCCIOLI, viene respinto l'emendamento 3.6.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9, mentre l'emendamento 3.10, dopo l'espressione di parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

L'emendamento 3.11 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore. L'emendamento 3.12, favorevole il sottosegretario ALBERTINI, viene approvato.

Il RELATORE ed il senatore MANFREDI ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 3.13 e 3.14.

All'emendamento 3.15 aggiungono la firma i senatori BORNACIN, VEDOVATO e CASTELLI. Su tale emendamento il RELATORE si rimette al Governo ed il sottosegretario ALBERTINI si dichiara contrario. L'emendamento in questione, posto ai voti, è approvato.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 3 nel testo modificato.

L'emendamento 3.0.1, favorevole il sottosegretario ALBERTINI, viene approvato.

Dopo che il RELATORE ha ritirato l'emendamento 3.0.2, viene respinto l'emendamento 3.0.3 (su di esso il relatore si era rimesso al Governo ed il sottosegretario ALBERTINI si era espresso in senso contrario).

Si passa all'articolo 4.

Dopo che il senatore TERRACINI ha ritirato l'emendamento 4.2, con il parere favorevole del sottosegretario ALBERTINI, viene approvato l'emendamento 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Il senatore CÒ illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

premesso che il collegamento tra Italia e Francia rappresenta un obiettivo prioritario che tuttavia presenta notevoli difficoltà dal punto di vista della tutela ambientale,

invita il Governo

nell'ambito degli accordi internazionali con la Francia, a fare in modo che la Commissione possa predisporre proposte alternative di tracciato per il collegamento tra Francia e Italia».

0/2206/1/8

Cò

L'ordine del giorno in questione viene accolto dal sottosegretario ALBERTINI come raccomandazione. Il PRESENTATORE non insiste per la votazione.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza del presentatore i due seguenti ordini del giorno del senatore Lauro:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2206 «Interventi nel settore dei trasporti»;

premesso:

che è al vaglio della Corte dei Conti un decreto, di iniziativa del Ministro dei trasporti, in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

che con tale decreto il Ministro dei trasporti ha previsto un aumento dei canoni demaniali marittimi variabile dal 200 al 600 per cento, con decorrenza retroattiva dal 1º gennaio 1994;

che questo «balzello» finisce con il colpire ancora una volta un settore, quale quello turistico, che viceversa necessita di una politica organica, indirizzata a proporre misure mirate che pongano obiettivi di sviluppo e di rafforzamento;

che l'andamento del mercato turistico appare oggi in evidente stato di recessione, almeno quanto gli altri settori economici e produttivi;

che l'introduzione di tale esorbitante incremento dei canoni demaniali avrebbe l'effetto immediato e tristemente tangibile di aumentare

sensibilmente i costi del nostro prodotto turistico e, conseguentemente, del relativo prezzo di vendita;

che l'incremento dei canoni demaniali colpisce soprattutto le aziende stagionali che vedono ingiustamente penalizzato l'utilizzo di «uno strumento di lavoro» a loro peculiare quale l'arenile;

che il notevolissimo esborso richiesto alle singole aziende finirà col bloccare quel processo di rinnovamento e di riqualificazione di cui proprio quel patrimonio ricettivo continua ad avere estremo bisogno e grande urgenza;

impegna il Governo

a sostenere l'iter normativo connesso all'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti, attuativo della legge 4 dicembre 1993, n. 494;

a procedere ad una immediata revisione dell'intero sistema di calcolo dei canoni demaniali introdotto dalla stessa legge, canoni che non dovranno in alcun caso avere effetti retroattivi».

LAURO

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2206 «Interventi nel settore dei trasporti»;

considerati i sempre più frequenti disagi per il traffico aereo gravante sullo scalo di Capodichino a Napoli;

impegna il Governo a:

verificare le condizioni di sicurezza dello scalo aereo di Capodichino in relazione al numero di voli quotidianamente gravanti su di esso;

adottare gli opportuni provvedimenti al fine di rendere sicuro e regolare il traffico aereo gravante sullo scalo suddetto;

provvedere, al più presto, alla realizzazione del nuovo aeroporto internazionale di Grazzanise al fine di ridurre il carico dello scalo partenopeo, con innegabili vantaggi per la sicurezza e la regolarità dei voli».

LAURO

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani mercoledì 8 ottobre non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2206**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1 CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.2 IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.3 LAURO

Sopprimere il comma 1.

1.4 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania».

1.5 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «45 miliardi», con le seguenti: «20 miliardi».

1.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «a condizione che le società stesse siano in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui all'articolo 10, comma 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

1.7 CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il tempo di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, è fissato in tre anni dalla data di consegna dei lavori».

1.8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio stabilita dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 746, è prorogata per ulteriori trenta anni».

1.9

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora le opere di cui al comma 1, non siano completate e rese pienamente funzionali entro il termine di tre anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto, al definanziamento degli interventi o di lotti funzionali di essi. L'importo così recuperato è finalizzato esclusivamente alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie ad assicurare il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali degli aeroporti nazionali, privati e civili statali con qualifica di privato, con traffico commerciale internazionale, nazionale e aviazione generale».

1.10

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

1.11

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La realizzazione delle opere di cui al comma 1, è affidata alle società di gestione aeroportuale, previa approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti Commissioni parlamentari, di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma indica:

- a) le risorse finanziarie necessarie;
- b) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

c) i termini entro i quali le opere devono giungere alle fasi di inizio lavori, fine lavori e collaudo finale».

1.12

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La realizzazione delle opere di cui al comma 1, è affidata alle società di gestione aeroportuale, previa approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti Commissioni parlamentari, di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma indica:

a) le risorse finanziarie necessarie;

b) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

c) i termini entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali».

1.13

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «La realizzazione delle opere di cui al comma 1, è affidata alle società di gestione aeroportuale, previa approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le competenti Commissioni parlamentari, di un programma di interventi concernente l'aeroporto di Bari, Cagliari e Catania. Il suddetto programma comprende un piano economico-finanziario e un piano di investimenti».

1.14

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La società di gestione presenta semestralmente una relazione al Parlamento sullo stato degli interventi di cui al comma 1.».

1.15

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La società di gestione presenta annualmente una relazione al Parlamento sullo stato degli interventi di cui al comma 1.».

1.16

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per la realizzazione delle opere si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109».

1.17

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «istituti di credito», aggiungere le seguenti: «scelti tra quelli che offrono il miglior tasso di interesse».

1.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

1.19

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 4.

1.20

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

1.21

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 5.

1.22

Cò

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno quindicennale di lire 9,9 miliardi a decorrere dal 1999».

1.23

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

1.24

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sopprimere il primo periodo del comma 6.

1.25

IL RELATORE

Sopprimere il comma 7.

1.26

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi nell'anno 1998, di lire 322 miliardi nell'anno 1999, di lire 500 miliardi nell'anno 2000 e di lire 662 miliardi nell'anno 2001.».

1.27

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «l'erogazione delle somme per la suddetta ricapitalizzazione, è subordinata al parere favorevole dell'Unione Europea circa il piano di risanamento dell'Alitalia».

1.28

CASTELLI, PERUZZOTTI

Alla fine del comma 7 aggiungere i seguenti periodi: «Il Ministro dei trasporti riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del piano di sviluppo. Il Parlamento esprime il proprio parere, tramite le Commissioni competenti, nel caso di cessione del pacchetto di maggioranza di Alitalia o settori della medesima. La partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori azionisti nel Consiglio di amministrazione avviene per elezione diretta e solo dopo la reale assegnazione delle azioni medesime. Fino all'entrata in vigore di una normativa organica che disciplini la materia della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, alle rappresentanze sindacali aziendali del trasporto aereo già costituite alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 312 del 28 luglio 1995, a norma dell'articolo 23 della legge n. 300/1970, sono riconosciuti i diritti loro attribuiti da norme di legge e della contrattazione collettiva».

1.29

Cò

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sarà ripartito: a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale è stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in data 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204; b) per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui al punto a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento. La ripartizione di tale quota sarà effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già data copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «di esercizio», aggiungere le seguenti: «al netto del contributo statale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 e successive modificazioni».

2.1

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «non ripianati».

2.2

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «non ripianati» con le seguenti: «che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

2.3

LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei disavanzi certificati dalle regioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

2.4

Cò

Alla fine del comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei disavanzi, certificati dalle regioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.5

LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in misura non superiore al 30 per cento dei disavanzi, certificati dalle regioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.6

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva l'attribuzione a ciascuna regione di un'aliquota pari al cinquanta per cento di quella riconosciuta con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 2291 del 4 novembre 1996, in applicazione del citato decreto-legge n. 98 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995. Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma».

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il trenta per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, anche per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo.»

2.7

IL RELATORE

Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: «fatta salva l'attribuzione a ciascuna regione di un contributo pari almeno al 50 per cento dell'aliquota di cui sopra».

2.8

LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Il contributo statale, eventualmente eccedente la copertura dei disavanzi relativi al triennio 1994-96, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, anche secondo le finalità del successivo comma 3 e le relative procedure autorizzative.

1-ter. Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle Regioni e degli Enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1».

2.9

LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle Regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al precedente comma.

1-ter. Il contributo statale, eventualmente eccedente la copertura dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale».

2.10

Cò

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al precedente comma.».

2.11

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo statale, eventualmente eccedente la copertura dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.».

2.12

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-ter. Al personale delle gestioni commissariali governative di cui all'articolo 2, commi da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140».

2.13

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere anticipato per le gestioni commissariali governative già ristrutturate ai sensi dello stesso articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7 prevederanno anche il trasferimento alle regioni interessate delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro».

2.14

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, sono applicabili alle somme erogate alle aziende di trasporto pubblico locale e alle ferrovie e in concessione in gestione commissariale dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali proprietari, in applicazione della presente legge e del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Le stesse disposizioni si applicano ai contributi erogati per effetto del comma 9 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e a quelli erogati in attuazione degli accordi di servizio».

2.15

LAURO

Al comma 3, sopprimere la parola: «prioritariamente».

2.16

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire la parola: «autobus» con le parole: «mezzi di trasporto».

2.17

Cò

Al comma 3, dopo le parole: «nonchè all'acquisto», aggiungere le seguenti: «di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzarsi all'interno dei centri storici e delle isole pedonali e».

2.18

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «lacuali», aggiungere le seguenti: «compresi gli impianti di risalita a scopi turistici».

2.19

CASTELLI, PERUZZOTTI

Al comma 3, dopo la parola: «lacuali», aggiungere le seguenti: «e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone».

2.20

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-quinquies. All'articolo 29-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «a fronte della rottamazione» inserire le parole «o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione Europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale»;

b) al comma 2, sostituire le parole «e che consegnino» con le parole «e che effettuino la cessione di cui alla precedente lettera a) o consegnino».

2.101

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Le regioni utilizzano il cinque per cento dei contributi loro assegnati, ai sensi del comma 3 del presente articolo, per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.

3-ter. Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati, ai sensi del comma 3 del presente articolo, per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale».

2.21

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*quater*. Al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, la Regione Sicilia è autorizzata a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello Stato di lire un miliardo per l'anno 1997.».

2.22

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «20 miliardi», con le seguenti: «50 miliardi» e «30 miliardi», con le seguenti: «100 miliardi».

Conseguentemente

All'articolo 4, sostituire le parole: «200,8 miliardi», con le seguenti: «230,8 miliardi» e le parole: «1001,5 miliardi», con le seguenti: «1071,5 miliardi». *Dopo le parole: «Ministero dei trasporti e della navigazione», aggiungere le seguenti: «quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».*

2.23

CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È demandato alle Regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare, in armonia con le leggi statali e direttive comunitarie, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo di cabotaggio, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come «metropolitana marittima». A tal fine le Regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coordinano attraverso «contratti di servizio» (come definiti dall'U.E.) da esse stipulati con Enti pubblici e/o Aziende armatoriali nazionali e comunitarie private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del Piano nazionale dei trasporti.

2. Attraverso i contratti di servizio di cui all'articolo 1 le Regioni devono assicurare:

la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;
un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;
eventuali trasporti addizionali;
tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;
adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve e impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione».

2.0.1

LAURO

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere un contributo decennale del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite di lire 150 miliardi per il comune di Milano, e di lire 350 miliardi per il comune di Torino, pari complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007».

3.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.A. un contributo decennale pari complessivamente a lire 40 miliardi dal 1997, 30 miliardi dal 1998 e 30 miliardi dal 1999 per consentire la completa velocizzazione della linea Catanzaro-Lamezia Terme ed il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Lamezia, nel limite di 100 miliardi».

3.2

VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Considerato che da Lecce a Bari vi è ancora un solo binario, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato Spa un contributo decennale per consentire il rodaggio del binario Lecce-Bari».

3.3

ERROI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato Spa un contributo decennale pari complessivamente a lire 32,2 miliardi dal 1997, 12,8 miliardi dal 1998 e 3,7 miliardi dal 1999 per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di 470 miliardi nonchè per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di 15 miliardi».

3.4 AVOGADRO, BORNACIN, CRIPPA, DANIELE GALDI, FORCIERI,
GRILLO, ROGNONI, RUSSO, TERRACINI

Al comma 2, sostituire la parola: «5 miliardi» con l'altra: «4 miliardi».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «1 miliardo» con l'altra: «2 miliardi».

3.5 LAURO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6 CASTELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 2, comma 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito come segue:

Nell'ambito degli strumenti finanziari ed operativi che saranno previsti per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a procedere alla proroga del termine di concessione «all'autostrada del Brennero S.p.A.» definendone modalità e condizioni. Ad integrazione dell'atto di concessione il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dei trasporti e della navigazione sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria un contratto di programma per gli investimenti, il potenziamento, l'ammodernamento, lo sviluppo nonchè il mantenimento delle infrastrutture ed un contratto di servizio per la determinazione della quantità, qualità del servizio e delle relative tariffe. I contratti di programma e di servizio, di durata triennale, sono trasmessi prima della stipulazione al Parlamento, per il parere delle Commissioni competenti per materia, corredati dei pareri prescritti dalle vigenti disposizioni».

3.7 IL RELATORE

Alla fine del comma 3, aggiungere: «La commissione deve predisporre proposte alternative di tracciato per il potenziamento dei collegamenti tra Francia e Italia».

3.8

Cò

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, si applicano al fondo pensioni istituito con legge 9 luglio 1908, n. 418, al fine di consentire al commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 6 del 1990 di dare attuazione ad un piano di razionalizzazione per rimuovere le eventuali condizioni di squilibrio strutturale del personale ferroviario mediante l'utilizzazione di tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e attraverso la riqualificazione e valorizzazione del personale stesso. Il predetto piano è redatto dalla Società Ferrovie dello Stato S.p.A., previo confronto con le organizzazioni sindacali, sulla base dei criteri stabiliti dal piano d'impresa, che la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. predispone e presenta all'approvazione dei Ministri competenti. Lo stesso Commissario è altresì autorizzato, al fine di avviare un processo di allineamento delle attuali aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria, a corrispondere risorse alla gestione separata del fondo di previdenza dei lavoratori autoferrotranvieri. Il complessivo maggiore onere è stabilito nel limite di lire 130 miliardi annui a decorrere dal 1° gennaio 1998».

3.9

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 come segue:

«4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26.2.1992, n. 211 il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici delegato per i problemi delle aree urbane avanzano proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 211/92 medesima. Per le finalità di cui al presente comma:

a) l'importo di lire 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, viene utilizzato quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera del CIPE;

b) è autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota di lire 15 miliardi da destinarsi all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati nel limite massimo del 60 per cento ed una quota di lire 5 miliardi, anche in aggiunta ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, finalizzata al finanziamento di interventi corredati da progetto definitivo».

3.10

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

3.11

LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, le parole "tramvie veloci" sono sostituite dalle seguenti: "tramvie"».

3.12

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di consentire un tempestivo completamento dei lavori in corso di esecuzione relativi alla costruzione dei centri di carico intermodale, finanziati solo per lotti ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere agli enti locali che ne faranno richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un finanziamento integrativo, da erogarsi dalla Cassa depositi e prestiti con le modalità della circolare 1195/93 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1993, pari all'ammontare della spesa originariamente prevista dal quadro tecnico-economico allegato al progetto generale, purchè lo stesso risulti approvato dagli enti locali richiedenti prima della firma della convenzione Agensud. Dedotti il finanziamento già concesso, solo la spesa relativa ai lavori di completamento è rivalutata in base all'indice di svalutazione elaborato dall'Istat.

8-ter. Per l'attuazione del comma 8-bis è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96».

3.13

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della Convenzione Internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923 e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2021».

3.14

MANFREDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della Convenzione Internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, ratificata il 12 gennaio 1923 e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2021».

3.15

MANFREDI, TERRACINI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incarichi di studio e di consulenza)

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può affidare incarichi di studio e di consulenza per la pianificazione dei trasporti anche in relazione alla prossima organizzazione di una conferenza sui trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali nonchè per il reperimento delle relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.

2. Per l'attuazione delle finalità indicate al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997, di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dal 1999».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Interventi per il settore portuale)

1. Per la cessata operatività portuale ed il trasferimento di attività e di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza dell'allestimento

dell'esposizione «Colombo '92» in ambito portuale è previsto a favore dell'Autorità portuale di Genova un indennizzo pari a lire 20 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali nell'area portuale di Ancona di cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, è affidata alla competente Autorità portuale. Le disponibilità in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione non impegnate entro il 31 dicembre 1997 possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente norma».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli impianti di sciovia adibiti al trasporto pubblico di persone hanno una durata tecnica complessiva di trenta anni. Tale periodo è riferito all'attività effettivamente svolta.

2. Un ingegnere regolarmente iscritto all'albo certifica, tramite perizia giurata, l'efficienza dell'impianto e i periodi nei quali lo stesso è rimasto chiuso per motivi contingenti estranei alla gestione tecnica».

3.0.3

CASTELLI, PERUZZOTTI

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 - 5 - 6 - 7, dell'articolo 2, dell'articolo 3, commi 1 - 2 - 3 - 4 - 7, dell'articolo 3-bis e dell'articolo 3-ter della presente legge, pari complessivamente a lire 126,1 miliardi per l'anno 1997, lire 602,8 miliardi per l'anno 1998 e lire 889,8 miliardi per l'anno 1999 si provvede, quanto a lire 61,5 miliardi per l'anno 1997, a lire 77,5 miliardi per l'anno

1998 e a lire 128,5 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1997, lire 331 miliardi per l'anno 1998 e a lire 467 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, a tale scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 44,6 miliardi per l'anno 1997, a lire 194,3 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 294,3 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, a tale scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 - 5 - 6 - 7, dell'articolo 2, dell'articolo 3, commi 1 - 2 - 3 - 4 - 7, dell'articolo 3-*bis* e dell'articolo 3-*ter* della presente legge, pari complessivamente a lire 126,1 miliardi per l'anno 1997, lire 602,8 miliardi per l'anno 1998 e lire 889,8 miliardi per l'anno 1999 si provvede, quanto a lire 61,5 miliardi per l'anno 1997, a lire 77,5 miliardi per l'anno 1998 e a lire 128,5 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1997, lire 331 miliardi per l'anno 1998 e a lire 467 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, a tale scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 44,6 miliardi per l'anno 1997, a lire 194,3 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 294,3 miliardi per

l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, a tale scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.2

LAURO, TERRACINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

118ª seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

(R030 000, C09ª, 0002ª)

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

159ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0053ª)

Il PRESIDENTE comunica che i lavori della Commissione per la settimana corrente potranno subire variazioni in rapporto all'evoluzione della situazione politica. Ciò vale in particolare per la seduta che è stata convocata in via eventuale per Giovedì prossimo per l'inizio dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegato alla legge finanziaria, ove assegnati in tempo utile dalla Presidenza del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA: Norme di tutela dei lavori «atipici»
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 settembre 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge. Avverte quindi che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il relatore, senatore MONTAGNINO, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, mentre si dichiara favorevole agli emendamenti

1.3, 1.4, 1.5, 1.2, 1.6 e 1.7. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario GASPARRINI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5 e 1.2. Si rimette poi alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6 e 1.7. Si dichiara infine contraria all'emendamento 1.0.1.

Il senatore BATTAFARANO fa propri, al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, tutti gli emendamenti presentati dal senatore Manzi.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.3 e 1.4, mentre è respinto l'emendamento 1.1. Messi separatamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 1.5, 1.2, 1.6 e 1.7.

Risulta poi respinto l'emendamento 1.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, nonché 2.1 – identico all'emendamento 2.17 – e 2.18. Si rimette poi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.3, mentre è contrario agli emendamenti 2.7, 2.2, 2.8, 2.9, 2.4, 2.10, 2.11, 2.6 e 2.5.

Il sottosegretario GASPARRINI si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 2.14, 2.13, 2.16 e 2.1, quest'ultimo identico all'emendamento 2.17. Si dichiara poi contraria agli emendamenti 2.7, 2.2, 2.8, 2.15, 2.3, 2.9, 2.4, 2.10, 2.11, 2.6, 2.5. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 2.18 e 2.12.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.14.

Il senatore Michele DE LUCA, intervenendo per dichiarazione di voto contrario all'emendamento 2.7, sottolinea l'opportunità di assoggettare l'inosservanza della previsione della forma scritta per i contratti di cui all'articolo 1 alla pena pecuniaria prevista in via generale dall'articolo 9, evitando di far discendere da tale comportamento la nullità del contratto, visto che ciò si risolverebbe in un danno per il lavoratore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.7, 2.2 e 2.8. Risulta poi approvato l'emendamento 2.15, ed è conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 2.3; viene quindi respinto l'emendamento 2.9.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.13, e risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.16 e 2.4. È poi approvato l'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.17.

Viene poi respinto l'emendamento 2.10, mentre risulta approvato l'emendamento 2.18. La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.11, mentre approva l'emendamento 2.12. Risulta poi respinto l'emendamento 2.6.

Viene infine respinto l'emendamento 2.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.3, 3.5, 3.6, 3.1, 3.7 e 3.2, dichiarandosi invece favorevole all'emendamento 3.9.

Il sottosegretario GASPARRINI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.8 e 3.9, mentre si dichiara contraria ai restanti emendamenti presentati all'articolo 3.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 3.8, mentre risulta respinto l'emendamento 3.4.

La Commissione approva poi l'emendamento 3.9, mentre respinge con separate votazioni gli emendamenti 3.3, 3.5, 3.6, 3.1, 3.7 e 3.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore PELELLA fa proprio l'emendamento 4.0.1.

Il RELATORE ed il sottosegretario GASPARRINI si dichiarano contrari agli emendamenti 4.1 e 4.0.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il RELATORE trasforma l'emendamento 5.1 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, considerato:

che l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede l'iscrizione alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di coloro che svolgono prestazioni lavorative non riconducibili nè alla tipologia di lavoro subordinato nè a quello di lavoro autonomo;

che tra tali prestazioni sono incluse anche quelle degli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in atto assoggettate alla ritenuta del 10 per cento ancorchè le attività svolte abbiano carattere occasionale;

che parte degli incaricati alle vendite a domicilio beneficiano per tale attività di un reddito annuo assolutamente irrisorio ma sono comunque costretti al rispetto di procedure che scoraggiano tale impegno lavorativo e complicano gli adempimenti dell'INPS senza contropartita di gettito adeguato

impegna il Governo:

a prevedere l'iscrizione alla gestione speciale INPS degli incaricati alla vendita a domicilio soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo annuo delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n.153 e successive modificazioni».

0/2049/1/11

IL RELATORE»

Il sottosegretario GASPARRINI si rimette alla Commissione su tale ordine del giorno.

Posto ai voti, è approvato l'ordine del giorno 0/2049/1/11.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.1, diretto a sopprimere l'articolo 6.

Il RELATORE e il sottosegretario GASPARRINI esprimono parere contrario sull'emendamento 6.1.

Posto ai voti, è approvato il mantenimento dell'articolo 6.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il RELATORE e il sottosegretario GASPARRINI si dichiarano contrari all'emendamento 7.1.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti dell'articolo 8.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 8.2, 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5.

Il sottosegretario GASPARRINI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9, mentre si dichiara contraria agli emendamenti 8.2, 8.1, 8.3, 8.6, 8.4 e 8.5.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 8.7, mentre vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 8.2, 8.1, 8.3, 8.6 e 8.4. Risulta poi approvato l'emendamento 8.8, mentre è respinto

l'emendamento 8.5. La Commissione approva infine l'emendamento 8.9.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1, al quale il sottosegretario GASPARRINI si dichiara invece contraria.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 9.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore MUNDI fa proprio l'emendamento 10.1.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3, mentre è favorevole all'emendamento 10.4.

Il sottosegretario GASPARRINI esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.4 e 10.2, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 10.3.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.1, mentre risulta approvato l'emendamento 10.4. Risultano poi respinti con separate votazioni gli emendamenti 10.2 e 10.3.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 11.2, mentre è contrario all'emendamento 11.1, come pure all'emendamento 11.0.1.

Il sottosegretario GASPARRINI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 11.2 e 11.1, mentre si dichiara contraria all'emendamento 11.0.1.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 11.2, mentre risulta respinto l'emendamento 11.1. Viene poi respinto l'emendamento 11.0.1.

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.1, diretto ad inserire un'articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12.

Il RELATORE ed il sottosegretario GASPARRINI si dichiarano favorevoli a tale emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1 è approvato.

Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario GASPARRINI hanno

espresso su di esso un parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento Tit.1.

La Commissione conferisce quindi al relatore mandato a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in senso favorevole, con le modifiche accolte nel corso della seduta odierna.

*PER LA CONCLUSIONE DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2615.
(A007 000, C11^a, 0059^o)*

Il senatore Michele DE LUCA, con riferimento alle segnalazioni provenienti dall'Associazione mutilati ed invalidi civili secondo le quali numerose prefetture hanno iniziato azioni esecutive per la ripetizione di prestazioni indebite nei confronti di soggetti spesso in condizioni di indigenza, sottolinea l'urgenza di una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2615. Al riguardo, auspica che quanto prima venga trasmessa dal Governo la relazione tecnica richiesta lo scorso 24 settembre ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento.

Sarà comunque sua cura prendere contatto con il Ministero dell'interno affinché, in vista di una soluzione legislativa che risolva definitivamente la questione in termini di equità, stabilendo il principio dell'irripetibilità anche a favore degli appartenenti alla categoria in questione, siano sospese tutte le iniziative in corso.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore BATTAFARANO sollecita lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-01127 e 3-01128 riguardanti, rispettivamente, la sospensione per le aziende dagli obblighi imposti dalla legge n. 482 del 1968 e la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Battafarano che si farà interprete della sua richiesta presso il Governo.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2049**Art. 1.**

Nel titolo, sostituire le parole: «dei lavori atipici» con le seguenti: «delle attività lavorative coordinate e continuative non subordinate».

Tit.1

MANZI

All'articolo 1, alinea, sostituire le parole: «in qualsiasi forma coordinata» con le seguenti: «comunque in forma temporalmente definita, non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento».

1.3

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'articolo 1, alinea, sostituire la parola: «produttiva» con le seguenti: «del committente».

1.4

SMURAGLIA, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nè alla tipologia del lavoro subordinato nè a quello del lavoro autonomo,» con le seguenti: «alla tipologia del lavoro subordinato».

1.1

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

All'articolo 1, alinea, dopo la parola: «autonomo», inserire le seguenti: «e indipendentemente dall'ambito aziendale o extraaziendale in cui si svolge la prestazione stessa».

1.5

SMURAGLIA, DE LUCA Michele, PELELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15» con le seguenti: «gli articoli 1, 8, 14 e 15».

1.2

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

All'articolo 1, lettera c), aggiungere, in fine, dopo la parola: «rapporto» le seguenti: «e con le modalità della prestazione lavorativa».

1.6

PELELLA, SMURAGLIA, BATTAFARANO

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva può prevedere l'estensione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge, anche a rapporti di durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 2, che non abbiano carattere di mera occasionalità».

1.7

DE LUCA Michele, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, sono riconducibili ai contratti di cui all'articolo 1 quelle attività lavorative che presentino:

a) contenuti professionali medio alti, con esclusione quindi di tutte le attività lavorative riconducibili a qualifiche ad esiguo contenuto professionale;

b) condizioni di effettiva autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'incarico ad esclusione della sottoposizione a direttive, anche tecniche, delle gerarchie aziendali;

c) inesistenza di vincoli d'orario giornaliero o settimanale;

d) disponibilità da parte del lavoratore di una propria organizzazione di mezzi e attrezzature impiegate in modo prevalente nell'espletamento dell'incarico.

2. Il contratto di cui all'articolo 1 non può avere per oggetto prestazioni che sono già svolte da lavoratori con contratto di lavoro subordinato presenti all'interno dell'azienda».

1.0.1

MANZI

Art. 2.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «articolo 1» aggiungere le seguenti: «, comma 1,».

2.14

GRUOSSO, PELELLA, PILONI

Al comma 1, dopo le parole: «in forma scritta», inserire le altre: «, a pena di nullità».

2.7

MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti, ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmente stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all'articolo 1».

2.2

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore» con le seguenti: «superiore in misura almeno del 20 per cento».

2.8

MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i tempi di pagamento dei corrispettivi e la disciplina dei rimborsi spese;».

2.15

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le istruzioni dei committente;».

2.3

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.9

MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari resi noti al committente e da questi accettati».

2.13

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «committente», inserire le seguenti: «e da lui accettata».

2.16

PELELLA, SMURAGLIA, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di lavorare in coppia» con le seguenti: «di avvalersi di collaboratori».

2.4 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.1 ZANOLETTI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «sei» con l'altra: «tre».

2.17 BATTAFARANO, SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «salvo che» a: «tempo inferiore».

2.10 MANZI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «ontologicamente» con le seguenti: «per loro natura».

2.18 SMURAGLIA

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «congruo»; dopo la parola: «recesso» inserire le seguenti: «non inferiore a 30 giorni».

2.11 MANZI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «nonchè l'indicazione dei motivi che possono giustificare la risoluzione del rapporto».

2.12 IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nonchè l'indicazione dei motivi che possono giustificare la risoluzione del rapporto» con le seguenti: «salva l'ipotesi di ricorrenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto».

2.6 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.5

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Art. 3.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Il contratto cessa al momento della realizzazione del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto, salva diversa volontà espressa dalle parti nel contratto scritto».

3.8

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

3.4

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla cessazione del rapporto, qualora il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di prestazione, spetta al prestatore di cui all'articolo 1 il diritto di preferenza rispetto ad altri aspiranti qualora lo stesso non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata o non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente fissata».

3.9

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO

Sopprimere il comma 2.

3.3

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 2, sostituire le parole: «10 per cento dei compensi» con le seguenti: «20 per cento dei compensi lordi».

3.5

MANZI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.6

MANZI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «senza giustificate ragioni».

3.1

ZANOLETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.7

MANZI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «giustificate e obiettive».

3.2

ZANOLETTI

Art. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 è sottoposta a tassazione separata, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sue modificazioni».

4.1

MANZI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

“Le disposizioni del primo comma non si applicano ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, corrisposti a soggetti di età non superiore a 32 anni. Il presente comma si applica soltanto ai compensi corrisposti a soggetti che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente e a soggetti che non abbiano percepito nell'anno in corso o nel precedente redditi imponibili ai fini IRPEF superiori a lire 20 milioni. I percipienti i redditi di cui al presente comma sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione ai propri committenti, attestante il possesso dei requisiti richiesti”».

4.0.1

PASQUINI

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335.», inserire le seguenti: «Nella stessa gestione sono iscritti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426».

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Art. 7.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a quelle previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1987, n. 54, per la qualifica impiegatizia» con le seguenti: «ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività».

7.1

ZANOLETTI

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «e 4» con le seguenti: «, 4, 6, 9, 10, 11 e 12».

8.7

GRUOSSO, SMURAGLIA, PILONI, BATTAFARANO

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

8.2

MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in condizioni di autonomia».

8.1

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con connotati eminentemente personali».

8.3

MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.

8.6

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «nonchè» con l'altra: «anche».

8.4

MANZI

Al comma 1, dopo le parole: «si svolgono» inserire le seguenti: «in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche».

8.8

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, dopo le parole: «apparecchiature telematiche» aggiungere le seguenti: «anche nel caso siano stabilmente collegate in rete con apparecchiature informatiche e telematiche collocate presso aziende del committente, tali da configurare rapporti di telelavoro».

8.5

MANZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro».

8.9

DE LUCA Michele, SMURAGLIA, PELELLA, PILONI

Art. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «corrisposti al lavoratore fino al momento dell'accertamento» con le seguenti: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa».

9.1

MANZI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Qualora gli organismi di cui all'articolo 9 accertino che il rapporto costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge è in realtà un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti e con la perdita, da parte del committente, di ogni beneficio, sgravio o agevolazione di cui egli si trovi a godere all'atto dell'accertamento, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 36, commi terzo e quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300».

10.1

ZANOLETTI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dagli organi competenti».

10.4

BATTAFARANO, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole da: «si converte» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è dichiarato nullo».

10.2

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1. È fatto divieto di stipulare contratti di cui all'articolo 1 al committente che abbia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi».

10.3

MANZI

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: «il rapporto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il rapporto godrà dei benefici, sgravi o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni. Per il pregresso, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed all'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

11.2

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il committente intenda procedere secondo le modalità di cui al precedente comma 1, il lavoratore non potrà essere assunto, per lo svolgimento della stessa mansione di cui al contratto della presente legge, con contratto di formazione lavoro, apprendistato o qualsiasi altra forma di contratto di primo inserimento prevista dalla legislazione in essere al momento dell'assunzione di cui al comma 1».

11.1

MANZI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi dipendenti, con contratto di lavoro subordinato, dovrà darne preventiva comunicazione ai prestatori di lavoro con contratto di cui all'articolo 1 che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende procedere alle assunzioni, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili. In caso di più dichiarazioni di prestatori di lavoro che intendano avvalersi del diritto di prelazione, dovrà essere data precedenza a quelli che da maggior tempo, anche se con più contratti non successivi, svolgono attività lavorativa presso il committente».

11.0.1

MANZI

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 2751-bis del codice civile, primo comma, dopo il numero 5-bis, aggiungere il seguente:

“5-ter) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato”».

12.0.1

SMURAGLIA, DE LUCA Michele, PELELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
SCALIA

La seduta inizia alle ore 10,20.

Audizione di collaboratori di giustizia
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA propone che l'odierna seduta, in cui è prevista l'audizione di collaboratori di giustizia, sia segretata, con l'avvertenza che, eventualmente, i passaggi non coperti da segreto istruttorio potranno essere successivamente resi pubblici.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

(Si procede all'audizione in seduta segreta)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 9 ottobre 1997, alle ore 17, per ascoltare i rappresentanti dell'UPI, della Lega delle autonomie locali e dell'UNCHEM.

La seduta termina alle ore 13,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini ed il Sottosegretario di Stato per lo spettacolo e lo sport Alberto La Volpe.

La seduta inizia alle ore 13,10.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0001^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta di mercoledì 24 settembre 1997.

Il deputato Raffaele MAROTTA, nell'esprimere un certo disagio per la situazione politica venutasi a creare, osserva, nel merito del provvedimento in esame, alcune discrasie in merito ai criteri di rappresentatività ivi contenuti.

Già in passato, del resto, è emerso che la «maggiore rappresentatività» non può esprimersi in termini meramente quantitativi, laddove il provvedimento in esame è piuttosto generico al riguardo. In particolare, l'articolo 7, comma 1, fissa una soglia minima del cinque per cento affinché le organizzazioni sindacali siano ammesse alla contrattazione collettiva. Si tratta, è vero, come si evince dall'articolo 6, comma 1, di una disciplina transitoria che rinvia a disposizioni di carattere generale: tale sbarramento appare comunque eccessivo, mentre sarebbe opportuno portarlo almeno al tre per cento.

Osserva poi che ci sono categorie settoriali che mai potrebbero raggiungere la soglia del cinque o anche del tre per cento, le quali dunque non potrebbero giungere ad essere ammesse alla contrattazione collettiva: queste categorie dovrebbero essere tutelate a prescindere dal raggiungimento di una qualsivoglia soglia minima.

Il deputato Francesco BONATO è anch'egli convinto che sia necessario arrivare ad una rapida definizione delle questioni delegate al Governo con il quarto comma dell'articolo 11.

Così come è altrettanto convinto che non sia ulteriormente rinviabile una risposta legislativa adeguata all'esito dei referendum del giugno 1995, che hanno portato alla abrogazione dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed alla modifica dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970.

Del resto, la scadenza imminente dei contratti del pubblico impiego imprime una accelerazione notevole al processo di definizione delle nuove regole. Tutto questo però non può che avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle decisioni parlamentari, ma soprattutto nel rispetto delle indicazioni fornite dal corpo elettorale. E da quest'ultimo punto di vista il senso del voto referendario era estremamente chiaro: bisognava e bisogna provvedere con un allargamento partecipativo e democratico dei lavoratori, con una necessaria ridefinizione dei criteri per il riconoscimento della rappresentanza sindacale e dei diritti strettamente correlati, per cogliere positivamente quell'esigenza di pluralismo sindacale che da più parti si manifestava e si manifesta con grande forza ed evidenza.

La necessità di stabilire nuove regole in questa direzione è tanto più urgente quando il quadro complessivo è costituito da una rappresentanza sindacale molto frastagliata e polverizzata com'è attualmente nel pubblico impiego. Ribadisce che ciò deve avvenire entro i binari stabiliti dal Parlamento e dal corpo elettorale.

In questo senso allora non sembrano assolutamente infondati i rilievi mossi e le riserve manifestate da alcune organizzazioni dei lavoratori e da qualche intervento in merito ad un eccesso di delega presente nel decreto legislativo posto all'attenzione della Commissione quanto all'individuazione dei criteri di rappresentatività sindacale.

Così come non sembra facilmente eludibile il pronunciamento del Consiglio di Stato che ha demandato al Parlamento la facoltà di legiferare sulla rappresentanza sindacale di tutti i settori produttivi, pubblici e privati.

Fa presente che il deposito di numerose proposte di legge sulle rappresentatività sindacali nei due rami del Parlamento non aiuta e non depone certo a favore di una norma omogenea tra il lavoro pubblico e quello privato come espresso esplicitamente anche dalla legge n. 59 del 1997.

Certo, la imminente scadenza contrattuale del pubblico impiego costituisce un vincolo pressante, di cui non si può non tener conto, pena il mancato rinnovo dei contratti stessi. In questo senso allora ritiene che questa contraddizione, determinata dall'esigenza di una normativa omo-

genea tra lavoro pubblico e privato, e la necessità di garantire una rappresentanza sindacale dei lavoratori del pubblico impiego secondo criteri che garantiscano in maniera equa e democratica il pluralismo sindacale, può essere superata solo se si riconosce esplicitamente il carattere emergenziale e provvisorio della presente normativa.

Deve essere pertanto ribadito che le decisioni ed i pareri che su questo decreto legislativo saranno raggiunte dalla Commissione non dovranno nè precondizionare, nè pregiudicare l'intreccio innegabile, il raccordo strettissimo esistente tra il lavoro pubblico e quello privato, pur ovviamente con le specifiche differenze e peculiarità.

Le decisioni che la Commissione dovrà assumere in maniera necessitata, data la ristrettezza dei tempi, non potranno costituire una sorta di riserva indiana del pubblico impiego.

Ribadendo la disponibilità a riesaminare la questione specifica in sede di disciplina generale sulla rappresentanza sindacale e riaffermando dunque in questo senso la relativa provvisorietà, data dall'emergenza, della normativa in questione, potranno essere superate le non poche contrarietà che da varie organizzazioni sindacali e non vengono espresse nei confronti del provvedimento in esame.

Ritiene, poi, che il testo così com'è predisposto non allontana un pericolo reale e cioè la predefinizione degli ambiti e delle regole, prima ancora che si siano attivate le procedure ed i meccanismi che stabiliscano le forme di reale e verificata rappresentatività.

Un secondo elemento che pare debba essere meglio e più precisamente definito è quello che riguarda l'esigibilità delle RSU, come sosteneva in precedenza il collega Massa.

Stabilito che titolare del diritto è il singolo lavoratore, non si comprende in base a quale principio tale diritto venga prestato *sic et simpliciter* alle organizzazioni sindacali.

Va dunque individuata non solo la scadenza puntuale per l'indizione delle elezioni degli organismi rappresentativi dei lavoratori ma va altresì specificato che in caso di mancanza o di inadempienza o di inerzia delle organizzazioni sindacali vi sia qualcuno (Ufficio del lavoro, Magistratura o altro) che garantisca ad ogni singolo dipendente l'esercizio di un suo irrinunciabile diritto, tanto più in quelle realtà territoriali (piccoli comuni, ma non solo) dove le unità amministrative occupano meno di quindici dipendenti e dove dovranno essere indicate le dimensioni e le qualifiche entro cui tali lavoratori possano eleggere le proprie rappresentanze sindacali.

Particolare attenzione va posta nell'articolazione del comma 3 dell'articolo 6 dove vi è un concentrato di concezioni antiegalitarie non condivisibile.

Non si capisce infatti perchè, ad esempio, in occasione delle elezioni degli organismi rappresentativi le organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali, a differenza delle altre, non debbano raccogliere il numero di firme che si riterrà necessario per la presentazione delle liste. D'altra parte il suo gruppo ritiene che sia non solo corretto ma doveroso non porre alcun altro limite o condizione all'autorganizzazione dei lavoratori che non sia quella determinata

dal numero di sottoscrizioni occorrenti per la partecipazione alle elezioni aziendali.

Per quanto concerne poi la contrattazione decentrata va precisato, anche in termini esplicitamente formali, che il potere di contrattazione aziendale è affidato alle RSU e che le organizzazioni sindacali possono partecipare con un ruolo di sostegno e non sostitutivo.

Un'ulteriore osservazione va riferita al nesso stretto, che caratterizza l'attuale proposta, tra le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali e l'esercizio dei diritti sindacali di contrattazione decentrata che a queste immediatamente si dischiudono. Ritiene che tali diritti debbano essere altresì garantiti anche a quelle organizzazioni che pur risultando «maggiormente rappresentative» abbiano ritenuto nella loro autonomia di non firmare l'accordo contrattuale pur partecipando alla contrattazione stessa. Insomma, per dirla con una battuta, non ritiene opportuno stabilire legislativamente una sorta di *bonus* per le organizzazioni «accondiscendenti».

Per quanto concerne poi la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, si avverte l'esigenza di una riduzione della soglia del cinque per cento, o il raggiungimento di tale soglia o con la percentuale dei voti raccolti durante le elezioni degli organismi rappresentativi o con la percentuale di deleghe all'organizzazione stessa, stabilita nei modi indicati nello schema di decreto all'attenzione della Commissione.

Ciò che però non ritiene corretto ed accettabile è che in via transitoria siano escluse di fatto dalla partecipazione alla definizione delle nuove regole quelle organizzazioni che pur avendo tutti i requisiti richiesti sulla base del solo dato associativo, hanno ritenuto di non partecipare ad elezioni.

In questo senso allora ritiene che all'articolo 8 vada posto con condizione il solo dato delle adesioni all'organizzazione sindacale.

Un altro aspetto che sembra assolutamente importante e che opportunamente è stato sottolineato dal Presidente, relatore, è quello relativo alla necessità di stabilire a livello legislativo, garanzie di «democraticità e proporzionalità del meccanismo elettorale» senza riserve di alcun tipo per chicchessia.

Il senatore Renzo GUBERT non ritiene convincente il provvedimento in esame, mentre rimane aperto il problema di un eccesso di delega in merito alla definizione dei criteri di rappresentatività. Appare poi opportuno definire con maggiore precisione i comparti e le distinte aree di contrattazione in ambito regionale quanto ai dirigenti.

Rispetto alla soglia del cinque per cento per essere ammessi alla contrattazione, desta perplessità il calcolo sulla base delle deleghe, mentre sarebbe opportuno il riferimento ad un principio di appartenenza più valido, eventualmente quello dell'iscrizione.

Non comprende poi perchè possono partecipare alla contrattazione decentrata solo alcune categorie e non altre: non si favorisce la rappresentanza, e può esserci uno scarto tra la rappresentanza che negozia e gli interessi effettivi dei lavoratori.

Non condivide poi il limite di cui all'articolo 6, comma 3, quanto alla presentazione delle liste, ove si circoscrive tale facoltà alle sole organizzazioni sindacali costituite in associazioni da almeno un anno.

Ritiene dunque che il provvedimento non favorisca la democrazia del lavoro.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI, concorda con le osservazioni svolte dai commissari Massa, Marotta e Bonato in merito al carattere transitorio e provvisorio della disciplina oggetto del provvedimento, in attesa di una legge che definisca i criteri generali della rappresentatività.

In attesa di questa legge, i cui tempi non è dato sapere, è necessario tuttavia stabilire alcune regole provvisorie, visto che il datore di lavoro pubblico non può scegliere i propri interlocutori, contrariamente a quanto avviene nel settore privato.

Nel settore privato infatti si può evitare quella microframmentazione che esiste invece nel settore pubblico, microframmentazione che rallenta i processi di contrattazione e non è affatto indice di democrazia.

Si tratta dunque di garantire nel settore pubblico il pluralismo sindacale, con regole tuttavia diverse da quelle valevoli per il privato, ove il datore di lavoro può scegliere autonomamente le organizzazioni sindacali con cui trattare.

Non appaiono invece fondate le critiche che parlano di eccesso di delega in merito alla fissazione dei criteri di rappresentatività. Ci sono infatti criteri direttivi che si riferiscono alla legge n. 421 del 1992: ci si muove, pertanto, nell'ambito della delega se si rispettano quei criteri e i principi costituzionali.

Sottolinea che è indubbia la transitorietà della normativa in questione fino all'approvazione di una disciplina generale.

Precisando, poi, che durante la discussione non sono emersi rilievi sugli articoli relativi al rafforzamento dell'ARAN, rileva come siano pervenute al Governo osservazioni che mirano a potenziarne la struttura, visto che l'ARAN diviene strumento chiave per la contrattazione decentrata.

Notando che durante la discussione generale è stato sollevato il problema della rappresentatività per aree, fa presente che la questione della rappresentanza per i dirigenti è già risolta nel provvedimento in esame.

Condivide le considerazioni dell'onorevole Caveri sulla necessità di armonizzare i criteri della rappresentatività sindacale con la tutela delle minoranze linguistiche. Concorda, inoltre, sull'esigenza di garantire rappresentatività per quei settori ove vi sia una specifica disciplina.

Relativamente alla soglia percentuale del cinque per cento prevista per l'accesso delle associazioni sindacali alla contrattazione, fa notare

che il cinque per cento delle deleghe equivale solo al due per cento del complesso dei lavoratori.

Per quanto riguarda la fase transitoria ritiene necessario approfondire la tematica della determinazione della soglia percentuale.

Sottolinea, poi, che dai dati del 1996, che il Dipartimento per la funzione pubblica sta raccogliendo, risulterebbe che in nessun comparto sarebbero ammesse alle trattative sindacali meno di sei associazioni sindacali: ne consegue che la soglia del cinque per cento non è finalizzata a comprimere la rappresentanza sindacale.

Conclude precisando che come si evince dall'articolo 6, ultimo comma, dello schema di decreto legislativo, la contrattazione collettiva decentrata nel comparto rientra nella competenza delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che, ove previsto, possono forse assistere dalle organizzazioni sindacali nazionali. Ritiene, comunque, possibile una migliore formulazione della disposizione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI nel ringraziare tutti gli intervenuti per il contributo apportato riassume alcuni punti che considera di maggior rilievo. In primo luogo l'individuazione specifica della rappresentanza di categorie particolari nell'ambito del comparto (rispetto all'area contrattuale, il discorso è invece diverso perchè la rappresentanza si riconosce soltanto ai dirigenti non ad altre organizzazioni sindacali).

Sottolinea poi l'esigenza prospettata di rafforzare maggiormente la struttura dell'ARAN.

Permangono alcune perplessità quanto al procedimento di contrattazione di cui all'articolo 4 dello schema di decreto in merito alla possibilità di rendere superabile il parere negativo della Corte dei conti.

Il deputato Franco FRATTINI, parlando per una precisazione, nel ricordare le considerazioni svolte durante l'esame della legge delega n. 59 su questo specifico punto, ritiene che debbano distinguersi due ipotesi. Quella in cui la Corte dei conti compie un rilievo in merito alla compatibilità finanziaria, nel qual caso il rilievo non deve ritenersi superabile. Laddove il rilievo riguardi il contenuto dello schema di accordo, si ritiene invece che vi sia una assunzione completa di responsabilità da parte del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schemi di decreti legislativi concernenti: il riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59; la trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella fondazione «Scuola nazionale di cinema», ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0002°) (R139 b00, B31^a, 0003°)

La Commissione inizia la discussione generale congiunta dei provvedimenti in titolo.

Il deputato Luciano CAVERI, relatore, osserva che la legge n. 59 del 1997 conferma un ruolo centrale di coordinamento da parte dello Stato sia rispetto al settore dello spettacolo che rispetto a quello del cinema. Quanto al provvedimento di riordino del Dipartimento dello spettacolo, esso mira a razionalizzare il settore, riordinando i Comitati e le Commissioni esistenti. Scompare ad esempio il Consiglio nazionale dello spettacolo, mentre una serie di commissioni si occupa del credito cinematografico, che pesa peraltro sul bilancio dello Stato per oltre centocinquanta miliardi. Viene poi mantenuta una commissione di appello contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi di cui all'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, mentre si prevedono procedure più agevoli per l'apertura delle sale cinematografiche, eliminando le lungaggini burocratiche fino ad oggi esistenti.

Quanto alla revisione dei film, di cui all'articolo 6 dello schema di decreto, osserva che la composizione della commissione a ciò preordinata lascia grande spazio alle esigenze e agli interessi dei produttori, mentre non di revisione in realtà si tratta bensì della possibilità di poter trasmettere i film in prima visione TV.

Quanto al provvedimento di riordino del Centro sperimentale di cinematografia, se ne prevede la trasformazione in fondazione, con una propria autonomia statutaria, anche se la definizione dei compiti e delle relative strutture è già ampiamente definita nello schema di decreto in oggetto.

Un aspetto particolarmente delicato è affrontato dall'articolo 4 in merito al riconoscimento e alla valenza del titolo di studio rilasciato dalla Scuola nazionale di cinema.

Gli articoli dal 5 al 7 dello schema di decreto disegnano gli organi della Fondazione, distinguendo una gestione ordinaria da una gestione progettuale, mentre l'articolo 8 prevede una disciplina assai garantista per il personale dipendente dalla Scuola.

Si attribuisce poi alla Corte dei conti il controllo sulla gestione finanziaria della Scuola, soggetta anche ad una vigilanza da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Il Sottosegretario di Stato per lo spettacolo e lo sport Alberto LA VOLPE si riserva di intervenire in sede di replica.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

55^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 15.

(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(2216) GRECO. - Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge, diretto a correggere il vincolo di permanenza nella sede per i magistrati trasferiti su propria richiesta, in modo da assicurare una maggiore flessibilità. Al riguardo, propone un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.

(2788) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 327, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI espone il contenuto del decreto-legge, proponendo un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: favorevole con raccomandazione)

Il relatore ANDREOLLI dà conto degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito: in proposito ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il presidente DIANA reputa opportuno raccomandare alla Commissione di merito l'inserimento nel disegno di legge di conversione, piuttosto che nel decreto-legge, di eventuali disposizioni recanti deleghe legislative.

Con tale raccomandazione, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(2444) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Concorde il relatore MAGGIORE, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2445) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Suriname, fatto a Paramaribo il 9 agosto 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Concorde il relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Concorde il relatore PINGGERA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2498) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Concorde il relatore LUBRANO DI RICCO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2577) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente Lino DIANA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2578) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Concorde il relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2598) Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Concorde il relatore MAGGIORE, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(1456) MANZI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

(1616) SALVI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

(Parere su nuovo testo alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI propone di confermare il parere favorevole reso a suo tempo sui disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione consente.

(2389) SMURAGLIA. – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d’attuazione e tecniche* (Parere alla 11ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore LUBRANO DI RICCO sottolinea l’importanza di un testo unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e ricorda che in proposito già la legge n. 833 del 1978, di riforma sanitaria, disponeva una delega legislativa che non venne poi esercitata. Egli delinea la composizione delle fonti destinate a formare il *corpus* normativo sistematico e ne apprezza l’utilità. Tuttavia considera discutibile la mancata considerazione tra i fattori di rischio per la salute dei cittadini delle radiazioni non ionizzate emesse da campi elettrici e magnetici, come quelli circostanti gli elettrodotti e i ripetitori televisivi. Osserva al riguardo che il diritto alla salute, riconosciuto e protetto dall’articolo 32 della Costituzione, è stato ulteriormente sviluppato e precisato, nella giurisprudenza e nella legislazione, anche quale diritto a un ambiente di vita salubre.

Propone di inserire tale rilievo in un parere favorevole.

Il senatore MAGGIORE esprime il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Lubrano Di Ricco, che dichiara di condividere. Tuttavia ritiene preferibile rimettere l’esame alla sede plenaria, considerata la complessità della materia e le rilevanti implicazioni costituzionali.

Concorda il senatore MAGNALBÒ.

Il presidente Lino DIANA, nel prendere atto della richiesta di rimessione alla sede plenaria, segnala che l’articolo 1 del disegno di legge prevede un parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo e individua la specifica competenza delle Commissioni consultate: ciò a suo avviso potrebbe risultare lesivo dell’autonomia delle Assemblee legislative e comunque pregiudica una scelta non necessariamente univoca, considerata ad esempio la competenza in materia delle Commissioni sanità del Senato e affari sociali della Camera dei deputati.

L’esame del disegno di legge è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2716) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano*

(Parere alla 12ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PINNGERA illustra l’impostazione generale del disegno di legge, ritenendolo non esente da dubbi di legittimità, alla stregua dell’articolo 32 della Costituzione: osserva, infatti, che l’introduzione di un sistema di termini a breve scadenza, integrato da automatismi decisionali per l’ammissione alla sperimentazione, potrebbe determinare l’ef-

fetto di autorizzazioni non abbastanza ponderate rispetto alla finalità di cura e prevenzione immanente alle attività in questione.

Allo scopo di approfondire le possibili competenze di tale rilievo sotto il profilo costituzionale, propone di rimettere l'esame alla sede plenaria.

La Sottocommissione consente.

(2791) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite: favorevole)

Il relatore BESOSTRI espone il contenuto del provvedimento d'urgenza, di cui ritiene particolarmente apprezzabili alcune disposizioni ispirate da un intento di gradualità e flessibilità. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2804) Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, approvato dalla Camera dei deputati

(939) SPECCHIA ed altri. - Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,25.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1997

82^a Seduta*Presidenza del Senatore*

MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro CAVAZZUTI.**La seduta inizia alle ore 15,05.*

(2757) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(Parere alla 9^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente MORANDO, ricordando che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 23 settembre. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali i seguenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 3.6, 3.5, 3.1 e 3.3 comportano maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Occorrerebbe inoltre acquisire il parere del Tesoro sulla congruità della quantificazione dell'onere recato dall'emendamento 4.11, nonché sulle possibili implicazioni finanziarie degli emendamenti 4.10, 4.5, 4.8, 4.6, 4.4, 4.7, 4.9, 5.8, 5.9, 5.6, 5.1, 5.5, 5.7 e 5.0.1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore quanto alla valutazione degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 3.6, 3.5, 3.1 e 3.3 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 4.10, 4.5, 4.8, 4.6, 4.4, 4.7, 4.9, 5.8, 5.9, 5.6, 5.1, 5.5, 5.7 e 5.0.1, mentre sull'emendamento 4.11 non ha osservazioni da formulare.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 3.6, 3.5, 3.1, 3.3, 4.10, 4.5, 4.8,

4.6, 4.4, 4.7, 4.9, 5.8, 5.9, 5.6, 5.1, 5.5, 5.7 e 5.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2788) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 327, recante proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un decreto-legge di contenuto sostanzialmente identico al disegno di legge n. 2729, sul quale la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta nella seduta del 30 settembre.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2692) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbonbati e La Malfa; Bono ed altri

(Parere alla 1^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge lo scorso 23 settembre. È stato trasmesso l'emendamento 5.1, che determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore circa la valutazione sull'emendamento 5.1.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento trasmesso.

(2724) Emendamenti al disegno di legge: Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta sul testo del disegno di legge lo scorso 16 settembre.

Sono pervenuti successivamente gli emendamenti 2.19 e 2.5, dai quali derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti trasmessi.

(2782) *Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge finalizzato a prevedere incentivi per i magistrati trasferiti d'ufficio in sedi disagiate. La copertura finanziaria dei maggiori oneri, contenuta nell'articolo 10, tiene conto, per il triennio 1997-1999 – sulla base del parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera – dell'incremento di spesa conseguente agli emendamenti approvati. Per gli anni successivi non si è provveduto a tale adeguamento, in considerazione della minore incidenza degli oneri dopo l'anno 2000.

Appare opportuno acquisire dal Tesoro una valutazione in ordine alla congruità della copertura finanziaria degli oneri a regime.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si rimette alla valutazione della Sottocommissione.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata tenendo conto dei maggiori oneri a decorrere dall'anno 2000 derivanti dagli emendamenti approvati rispetto al testo originario del provvedimento.

(2444) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma, il 20 novembre 1996*

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione con la Mongolia, sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2445) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Suriname, fatto a Paramaribo il 9 agosto 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione con il Suriname, sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione con la Guyana, sul quale non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2498) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO - adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un atto internazionale relativo all'UNESCO - sul quale per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2577) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un atto internazionale in materia di documenti di sta-

to civile, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2578) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un Accordo con il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2598) *Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un atto internazionale relativo alla UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), sul quale per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1456 e 1616-A) *MANZI ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici*

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha formulato parere di nulla osta condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge originario. Successivamente, la Commissione ha accolto la condizione posta sul testo licenziato per l'Assemblea.

Si tratta ora di aggiornare la clausola di copertura in relazione alla presentazione del disegno di legge finanziaria per il 1998, prevedendo che gli stanziamenti di fondo speciale per gli anni successivi al 1997 siano riferiti al triennio 1998-2000.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si rimette alla valutazione della Sottocommissione.

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la quota dell'onere relativa agli anni successivi al 1997 sia riferita al fondo speciale di cui al triennio 1998-2000.

(2206) Emendamenti al disegno di legge: *Interventi nel settore dei trasporti*
(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge, nonché su numerosi emendamenti. Pervengono ora due ulteriori emendamenti del relatore presso la Commissione di merito (2.100 e 2.101), sui quali, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 21

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti (2791).

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1998-2000:

- Audizione dei rappresentanti e Sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL.
- Audizione dei rappresentanti delle Regioni, ANCI, UPI e UNCEM.
- Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e Confesercenti.
- Audizione dei rappresentanti dell'Associazione artigiani e Confapi.

- Audizione dei rappresentanti dell'Associazione agricoltori.
 - Audizione dei rappresentanti dell'Associazione cooperative.
 - Audizione dei rappresentanti della Confindustria.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
 - SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).
 - BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- III. Esame dei disegni di legge:
- BATTAGLIA. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
 - MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
 - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme in materia di decentramento comunale (2640).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei*

deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri).

- COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
- SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).
- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
 - CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
 - VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
 - LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (2724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
- DE LUCA Michele. - Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. - Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. - Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- GRECO. - Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati (2216).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*)
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- e della petizione n. 165 ad essi attinente

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

III. Discussione del disegno di legge:

- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto ministeriale con il quale è stato ripartito l'importo del contributo da assegnare agli Enti vigilati dalla Difesa (n. 131).
 - Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente «Approvazione del regolamento di disciplina militare» (n. 132).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1456).
- SALVI ed altri. - Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (1616).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).

- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché i comitati regionali di coordinamento (n. 153).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).
- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA E CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
 - TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina "lupo italiano" e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
 - ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina "lupo italiano" e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
 - MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione e di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (n. 139).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: seguito della discussione sullo svolgimento ulteriore dei lavori.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
 - BIANCO ed altri. - Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (1819).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 9

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene (2804) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SPECCHIA ed altri. - Norme per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane derivante da benzene e da sostanze aromatiche (939).
-

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (123).

- DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (252).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra (1145).
- BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (2246).
- Disciplina della professione di odontoiatra (2653) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI IORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

VI. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).

- CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. – Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

II. Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 13,30 e 20,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante l'abrogazione della tassa su alcuni contratti di borsa (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettera *h*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 8 ottobre 1997, ore 20

Comunicazioni del Presidente

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, della lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame degli schemi di decreti legislativi concernenti: il riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59); la trasformazione dell'Ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema» (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
